



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Carlo De Cristofaro

**Sulle pretese origini romane o romanistiche
del principio *'in illiquidis non fit mora'***

Numero XVI Anno 2023

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone (Univ. Salerno), M.S. Papillo (Univ. Salerno)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Sulle pretese origini romane o romanistiche del principio *'in illiquidis non fit mora'*

SOMMARIO: 1. Nuove autoproiezioni giusprivatistiche sul pensiero giuridico romano – 2. Una massima «che corre qui per le bocche di tutti» – 3. La (il)liquidità del credito nel Codice civile italiano del 1942 – 4.1. Elementi romani e rimaneggiamenti romanistici di *'in illiquidis non fit mora'*: Venul. 12 *stipul.* D. 50.17.99 – 4.2. Argomenti favorevoli e contrari alle origini romane di *'in illiquidis non fit mora'*: ulteriori fonti e riscontri – 5. Riflessioni di sintesi.

1. Nuove autoproiezioni giusprivatistiche sul pensiero giuridico romano

In un suo studio del 2021, Tommaso dalla Massara – richiamando l'analoga posizione espressa, sul punto, da Carlo Augusto Cannata¹ – affermava l'impossibilità di riscontrare, nelle fonti romane, la formulazione del principio *'in illiquidis non fit mora'*, la cui elaborazione viene sovente ricondotta, talvolta con estreme semplificazioni, all'esperienza giuridica di Roma².

Il problema connesso con la fragilità di tale presunta correlazione, lungi dal costituire il mero frutto di pericolose tendenze autoproiettanti, si è di recente riproposto all'attenzione degli studiosi del diritto romano quando la Suprema Corte di Cassazione, nel triennio 2021-2023

¹ C.A. CANNATA, *L'inadempimento delle obbligazioni*, Padova, 2008, 106, ove afferma che «da messa in mora per un debito illiquido sarà di per se stessa sempre valida, ma sarà anche efficace solo se la mancanza di liquidità del debito sia imputabile al debitore, ovvero acquisterà efficacia a partire dal momento in cui cessi l'illiquidità non imputabile la debitor». Sulla posizione di Cannata, vd. diffusamente *infra*, § 3 con note.

² T. DALLA MASSARA, *Sulla relazione tra 'pactum de non petendo' e mora: ovvero riflessioni liminari tra obbligazione e azione*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo e L. Vacca, Napoli, 2021, 217.

(simultaneamente all'ammonimento formulato da dalla Massara), ha operato, in molteplici pronunciamenti, un riferimento alla supposta origine romana del principio '*in illiquidis non fit mora*'. Ciò rafforza la convinzione – che ho già proposto in un mio recente lavoro³ – secondo cui il Diritto Romano sembri vivere intermittenti stagioni di auge nella giurisprudenza del Supremo Collegio il quale, ciclicamente, contempla l'origine romana di alcuni istituti per rafforzare il legame o, come in questo caso, tracciare nette linee di demarcazione fra le esperienze giuridiche di epoche distanti.

Per misurare la portata della questione, occorre ripercorrere i tratti salienti dell'itinerario recentemente tracciato nei pronunciamenti in cui comparire il richiamo alle origini romane di '*in illiquidis non fit mora*' – sulla cui evoluzione mi soffermerò nel prosieguo della trattazione⁴ –, puntualizzando innanzitutto i termini della retrospezione storica proposta dalla Corte.

La prima tappa del percorso, per quanto mi consta, è rappresentata dall'ordinanza n. 10599, pubblicata il 22.04.2021, nella quale la Sez. VI ha affrontato il tema della produttività d'interessi moratori del credito non liquido. Nel caso di specie la società A.T. otteneva, nei confronti della A.M.C. S.p.A., un decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'importo dovuto a titolo di corrispettivo per una fornitura di energia elettrica. La debitrice spiegava opposizione, eccependo la non riconducibilità del credito azionato in via monitoria ai consumi effettivi e il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'impugnativa, revocava il decreto ingiuntivo e condannava A.M.C. S.p.A. al pagamento di un minor importo. Proponeva dunque appello la A.T. la quale, all'esito del gravame, otteneva il riconoscimento degli interessi moratori sull'importo delle singole fatture dalla rispettiva scadenza fino al soddisfo.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorreva in Cassazione la A.M.C. S.p.A. la quale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, eccepiva – oltre alla violazione dell'art. 91 c.p.c., profilo non attinente alla questione di

³ C. DE CRISTOFARO, *Principi di 'Diritto Romano presupposto' in materia di caso fortuito e responsabilità contrattuale*, in *TSDP*, 15, 2022, 1 ss.

⁴ Cfr. *infra*, §§ 2 e 3.

nostro interesse – la violazione degli artt. 1218, 1219 e 1224 cod. civ., nonché degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. La doglianza, in particolare, riguardava la supposta illegittimità della condanna al pagamento degli interessi moratori (al saggio previsto dal richiamato Decreto Legislativo, cui rimandava l’art. 7 del contratto di fornitura): secondo la prospettazione della società ricorrente, il caso di specie avrebbe difettato del presupposto dell’inadempimento colpevole della debitrice, in quanto il credito azionato in via monitoria non era né determinato né determinabile, tanto vero che il suo esatto ammontare era stato stabilito soltanto all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato per due ragioni. *In primis*, il contratto di fornitura prevedeva l’automatica maturazione degli interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture – non essendo dunque necessario, ai fini del loro decorso, un atto formale di costituzione in mora da parte del creditore –, parametro peraltro non oggetto di contestazione. *In secundis*, sosteneva il Collegio, né «la liquidità del credito, né la contestazione di esso da parte del cliente, potevano impedire il decorso degli interessi di mora: nel nostro ordinamento, infatti, non vige il principio romanistico *in illiquidis non fit mora*, con la conseguenza che, nel caso di contestazione dell’entità del credito, l’atto di costituzione in mora produrrà i suoi effetti tipici limitatamente alla parte del credito che risulterà in concreto dovuta»⁵.

In virtù anche di tali motivazioni, il ricorso veniva rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’importo addizionale a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 115/2002.

Nello stesso anno, la Sez. VI della Suprema Corte ha affrontato una questione del tutto identica, avente cioè ad oggetto le medesime parti e le medesime doglianze, svolte in ordine ad un diverso decreto ingiuntivo⁶. Con ordinanza n. 25891 del 23 settembre 2021, il Collegio è

⁵ Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10599, §1.1, primo capoverso.

⁶ Occorre precisare che, almeno in questo caso, il gravame si conclude con l’accoglimento del ricorso in quanto la Corte di Cassazione ha ritenuto non

quindi ritornato sul tema della produttività di interessi di mora del credito illiquido, ribadendo il principio secondo cui la «illiquidità del credito non esclude gli effetti della mora [...], in quanto nel nostro ordinamento non vige il principio romanistico *in illiquidis non fit mora* [...]».

Persuasa della riconducibilità alla tradizione romanistica – se tale è da intendersi l’accezione con cui la Corte adopera l’aggettivo ‘romanistico’⁷ – della regola che sancisce l’improduttività di interessi moratori delle somme non liquide, la Cassazione ha ribadito, in numerosi pronunciamenti successivi, la propria convinzione. Con ordinanza n. 8611 pubblicata il 16 marzo 2022, la Sez. VI ha esaminato il problema nella prospettiva della possibile, o meno, produttività di interessi di mora del credito dell’avvocato, interrogandosi in ordine a quale fosse – in relazione ad un compenso contestato oppure incerto nel suo ammontare – l’atto giuridico idoneo a determinare la loro eventuale decorrenza. Ricomponendo la tormentata storia della *vexata quaestio*, la Suprema Corte ha richiamato l’ordinanza n. 20806 resa dalla Sez. II e pubblicata il 10 ottobre 2011, nella quale veniva osservato, al § 14/b, che «sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito – non essendo stato riprodotto, nella sua absolutezza, nel nostro ordinamento,

comprensibile il contenuto della sentenza di appello nella parte in cui non venivano indicate le fatture invase, le rispettive scadenze, né «quanta parte del capitale produttivo di interessi andasse imputata all’una od all’altra fattura. In definitiva, la sentenza impugnata contiene effettivamente una statuizione inintelligibile, e di impossibile esecuzione, a causa della mancanza di elementi essenziali per determinare sia il capitale produttivo di interessi moratori, sia il *dies a quo* degli stessi».

⁷ Richiamo qui la fondamentale distinzione contenuta in L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I. *Dal crollo dell’impero romano d’Occidente alla formazione dello ‘ius commune’*. *Lezioni*², Torino, 2011, 2: «è di notevole importanza non confondere il ‘diritto romano’ con la ‘tradizione romanistica’: il primo indica la complessiva esperienza giuridica sviluppatasi tra la metà dell’VIII secolo a.C. [...] e la metà del VI sec. d.C. [...], mentre la seconda designa gli influssi esercitati dal diritto romano – e in particolare dalla compilazione giustiniana – sui diritti dell’età medioevale e moderna, nell’incontro con il diritto canonico, i diritti franco-germanici e gli usi locali. La tradizione romanistica è dunque ciò che risulta dalla mescolanza del diritto romano [...] con altre esperienze giuridiche europee, nonché dalle diverse letture dottrinali e applicazioni pratiche delle originarie fonti romane da parte degli interpreti medioevali e moderni».

il principio, tipico del diritto romano, secondo il quale *in illiquidis non fit mora* – è pur sempre necessario, affinché sia configurabile colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che, quando la determinazione dell’esatto valore di un’obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in termini di controllo della quantificazione unilateralmente effettuata dal creditore, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l’atto cioè che rende attuale l’esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice». Non mi sembra superfluo osservare che in questo pronunciamento la Cassazione riconduce la nostra *regula* direttamente al diritto romano. Tale oscillazione terminologica – dalle profonde implicazioni sul piano storico-giuridico⁸ – adoperata per descrivere l’origine (romana/romanistica) del principio ‘*in illiquidis non fit mora*’ si riscontra in numerose ulteriori statuizioni⁹ ed è indicativa della scarsa dimestichezza, da parte della Suprema Corte, con la differenza fra diritto romano e tradizione romanistica.

Tornando all’ordinanza n. 8611/2022, nel prosieguo della trattazione viene reso conto di un opposto orientamento giurisprudenziale in tema di onorari forensi, secondo cui la decorrenza degli interessi di mora si applica anche al credito presunto liquido, seppure oggetto di contestazione in ordine al profilo del *quantum*, per il quale il *dies a quo* viene individuato, relativamente alla porzione di credito confermata all’esito del giudizio di opposizione, nel giorno di notifica del l’atto di costituzione in mora (cd. *interpellatio*). In questo passaggio così si esprime il Supremo Collegio, il quale richiama il contenuto della sentenza resa dalla Sez. II n. 11736 del 20 novembre 1998¹⁰: «l’invio della notula

⁸ Vd. nt. precedente.

⁹ Vd. *infra*, nel testo.

¹⁰ Vale la pena di precisare che il punto di questa sentenza in cui viene operato riferimento al nostro principio non allude alla sua presunta origine romanistica: «va ricordato che può essere costituito in mora anche per un credito illiquido, purché l’atto di costituzione in mora consenta al destinatario di identificare il credito che ne è l’oggetto. È noto, infatti, che nel nostro ordinamento non vige il principio *in illiquidis non fit mora*. Pertanto, poiché la richiesta di pagamento per una somma maggiore o

contenente la richiesta di pagamento dei compensi integra tutti gli estremi dell'atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior danno ex art. 1124 c.c., comma 2, senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico *in illiquidis non fit mora* (con la conseguenza che l'atto di costituzione in mora produrrà i suoi effetti tipici limitatamente alla parte del credito che risulterà in concreto dovuta)».

Dopo aver riassunto i termini del dibattito giurisprudenziale in materia, la Cassazione ritiene di risolvere il contrasto giudicando a favore della tesi che aggancia la decorrenza degli interessi moratori al giorno di notifica dell'atto di costituzione in mora, deponendo «a favore di tale soluzione il rilievo, più volte sottolineato, che nel nostro ordinamento non è stato riproposto il principio romanistico *in illiquidis non fit mora*, e che pertanto, non ravvisandosi valide ragioni per differenziare il diritto di credito dell'avvocato da quello degli altri creditori, non è dato dettare una regola differente solo in tale ambito».

Come è possibile osservare, in ben tre punti dell'ordinanza 8611/2022 la regola secondo cui i crediti illiquidi sono improduttivi di interessi viene ricondotta alla tradizione romanistica. E siffatti snodi argomentativi risultano riportati, senza alcuna alterazione, anche in successive sentenze rese nel medesimo anno: Cass. Civ., Sez. II, sent. 9 agosto 2022, n. 24481; Cass. Civ., Sez. II, sent. 9 agosto 2022, n. 24482; Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 agosto 2022, n. 24973.

L'ultima delle pronunce elencate è stata poi individuata, nella recente giurisprudenza del Supremo Collegio¹¹, come punto di riferimento per l'affermazione del principio secondo cui la liquidità del credito non costituisce un presupposto di efficacia della costituzione in mora e la incolpevolezza dell'inadempiente – dispiegante effetti liberatori in favore

minore non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore».

¹¹ Cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. 21 giugno 2023, n. 17705.

del debitore – non è riscontrabile nei casi in cui il credito, ancorché illiquido oppure rideterminato nel suo *quantum* all’esito di un giudizio di opposizione, fosse comunque (*ab origine*) quantificabile adoperando buon senso¹². Ancora più di recente, nell’ordinanza resa dalla Sez. II e pubblicata il 22 giugno 2023, n. 17858, è stato citato il secondo dei tre passaggi dell’ord. 86211/2022 in cui si rammenta la pretesa origine romanistica del principio *in illiquidis non fit mora* e se ne sottolinea l’esclusione dall’ordinamento giuridico italiano.

Le implicazioni, sul piano della consapevolezza storico-giuridica, di tale doppia affermazione – la quale involge, contemporaneamente, il diritto romano come «causa del male [...] e della soluzione»¹³ e il diritto italiano moderno – non sono di poco momento e, come dimostrato dalla Corte di Cassazione nei numerosi pronunciamenti richiamati, hanno ripercussioni anche dal punto di vista pratico e applicativo. In questo studio, dunque, mi propongo di esaminare il problema dal punto di vista della prospettiva storica, indagando innanzitutto le ragioni del presunto mancato recepimento, nell’ordinamento italiano attuale, del principio ‘*in illiquidis non fit mora*’ e verificandone, successivamente, l’effettiva riconducibilità all’esperienza giuridica di Roma ovvero alla tradizione romanistica.

¹² Così l’ordinanza, nel penultimo capoverso prima del P.Q.M.: «Si rinvia a Cass. 24973/2022 per la compiuta argomentazione delle ragioni, che fluiscono dalla considerazione che nell’ordinamento italiano non ha trovato riconoscimento il principio romanistico *in illiquidis non fit mora*; quindi: (a) la liquidità del debito non è necessaria alla messa in mora; (b) se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dalla impossibilità di quantificare assolutamente l’entità della prestazione, non già quando il debitore possa ragionevolmente compierne una stima, in questo caso sulla base della quantificazione operata dall’avvocato con la richiesta di pagamento, restando salva la commisurazione concreta degli interessi alla cifra accertata all’esito dell’eventuale processo giurisdizionale».

¹³ C. CASCIONE, *Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature*, Napoli, 2020, 125.

2. Una massima che «corre qui per le bocche di tutti»¹⁴

Il problema del *dies a quo* e delle condizioni necessarie alla maturazione degli interessi (moratori¹⁵) si mostra particolarmente sentito già nella giurisprudenza italiana sviluppatasi intorno al quadro normativo previsto, in materia, dal codice civile del 1865. All’art. 1231 cod. civ. it. abr. veniva stabilito che, in «[1] mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell’eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società. [2] Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita»,

¹⁴ Così V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, I.2. *Generalità – Elementi costitutivi delle obbligazioni – Obbligazioni naturali, alternative, generiche, a termine – Effetti delle obbligazioni in generale – Caso, dolo, colpa contrattuale, mora e relativa liquidazione dei danni*², Roma, 1915, 523: «Corre qui per le bocche di tutti la massima “in illiquidis o in liquidandis non fit mora”, ma sul significato da attribuirvi esiste dissenso».

¹⁵ La mora, secondo una efficace definizione di Egidio Madonna, il quale la tributa in larga parte da D. 22, «è il ritardo frapposto alla soddisfazione di una obbligazione, consista questa in fare o dare, e le conseguenze del ritardo o mora, sono innumerevoli e tutte mirano a risarcire la parte lesa dell’*id quod interest*. In altri termini la mora è una condizione giuridica diversa dal dolo e dalla colpa, come parimenti gli interessi *ex mora* sono indipendenti da quelli che fossero stati stabiliti nella convenzione» (E. MADONNA, *Il brocardo ‘in illiquidis non fit mora’ e l’art. 1231 del cod. civ.*, in *Il Filangieri*, 32, 1907, 821). In quest’ottica, citando Marciano, Madonna ritiene che la mora ‘*sit facti magis quaestio quam iuris*’ (Marc. 4 reg.) D. 22.1.32pr. Altrettanto rispettosa degli insegnamenti della scienza giuridica più antica, ma in questo caso tardo-medievale, è la definizione proposta da Giorgio Giorgi, secondo cui «*Mora est dilatio culpa non carens, debiti solvendi, vel crediti accipiendi*. Così dicevano i vecchi pratici. Ed è inutile il dichiarare, che noi accettiamo senza ritegno l’ammaestramento del senno antico. Solo ci permettiamo di aggiungere, *re adhuc integra manente*. con le quali parole vogliamo significare dilazione, che non toglie al debitore la possibilità di adempiere l’obbligazione in futuro, quantunque serotinamente» (G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, II. *Effetti delle obbligazioni – Risarcimento del danno per impedimento – Rischio e pericolo – Provvedimenti coercitivi – Provvedimenti conservativi – Azione surrogatoria – Azione revocatoria – Gius di ritenzione – Effetti delle obbligazioni connesse*⁷, Firenze, 1924, 71 s. e nt. 1 per l’indicazione delle opere cui lo studioso si è ispirato per ricavare la definizione in lingua latina dell’istituto).

mentre l'art. 1223 cod. civ. it. abr. disponeva che se «[1] l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione (...). [3] Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante un'intimazione od altro atto equivalente»¹⁶. Come può agevolmente evincersi dalla lettura delle disposizioni richiamate, il legislatore italiano del 1865 ha concentrato la propria attenzione sul requisito temporale (indicato nel giorno di scadenza dell'obbligazione, da cui decorre il ritardo, ovvero in quello della diffida) a discapito dell'aspetto qualitativo del credito: oltre a descriverne la consistenza (in denaro), nel codice non viene precisato se lo stesso, ai fini della maturazione degli interessi moratori, debba essere totalmente o parzialmente liquido. Nel solco di tale incertezza si sono innestati gli eterogenei approdi della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca.

La Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza del 5 maggio 1877, stabilisce il principio secondo cui «se la somma dovuta sia un'incognita così per l'attore come per il convenuto, e per liquidarla siavi mestieri di mezzi d'istruzione, il concetto della mora svanisce, e gli interessi sono dovuti dal giorno della liquidazione»¹⁷. In un lungo commento alla sentenza¹⁸, Stefano Jannuzzi – adoperando una formulazione alternativa del principio in esame: *‘in liquidandis mora non committitur’* – puntualizza i termini del dibattito intorno al problema del conteggio degli interessi di

¹⁶ La disposizione riproduce l'art. 1139 Code Napoleon, a norma del quale «Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure», e dell'art. 1093 del codice borbonico del 1850, secondo cui «Il debitore è costituito in mora tanto colla intimazione o altro atto equivalente, quanto in virtù della convenzione, allorché essa stabilisce che il debitore sarà in mora per la sola scadenza del termine senza necessità di alcun fatto». Per profili storici riguardanti le principali codificazioni europee, vd. le coordinate di base fornite da C.A. CANNATA, voce *Mora (storia)*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 931 ss.

¹⁷ Cass. Napoli, ud. 5 maggio 1877, Pres. Mirabelli P.P., Est. De Simone, in *Foro it.*, 2.I, 1877, col. 864.

¹⁸ S. JANNUZZI, *Nota a Cass. Napoli*, ud. 5 maggio 1877, Pres. Mirabelli P.P., Est. De Simone, in *Foro it.*, 2.I, 1877, coll. 864 ss. nt. 1-2.

mora di crediti illiquidi, definendo la questione «troppo grave»¹⁹ e difficile da districare, e si limita ad affermare che «la giureprudenza, il legislatore ed anche la scienza non hanno pronunziato su questa quistione l'ultima parola, che sia in piena armonia coi principii di giustizia e molto più coi moderni concetti economici»²⁰.

La soluzione offerta dal Jannuzzi, parzialmente consonante con il *dictum* della Suprema Corte napoletana, depone a favore del capitalista ingiustamente privato di una somma di denaro (ancorché non definita nel *quantum*) di cui avrebbe potuto legittimamente godere se l'obbligazione fosse stata adempiuta: pertanto, in applicazione del principio '*nemo locupletari potest cum alterius iactura; bis solvit qui cito solvit*', il debitore sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora anche su somme illiquide tranne nell'ipotesi in cui riesca a dimostrare di non essere riuscito ad impiegare, per cause a lui non imputabili, le somme dovute – in tal caso non potrebbe addebitarglisi il godimento illegittimo di una somma altrui, da cui scaturisce la debenza degli interessi di mora²¹ –, oppure laddove, anche per mezzo di offerta reale, abbia consegnato al creditore, anteriormente alla liquidazione giudiziale, la somma che ritiene di dovergli (sempreché sia ancora in condizioni di adempiere²²). Questa argomentazione – in seguito rifinita da Vittorio Polacco, il quale (sulla scorta delle opinioni espresse da numerosi suoi contemporanei²³)

¹⁹ S. JANNUZZI, *Nota a Cass. Napoli*, ud. 5 maggio 1877, cit., col. 865 nt. 1-2.

²⁰ S. JANNUZZI, *Nota a Cass. Napoli*, ud. 5 maggio 1877, cit., col. 865 nt. 1-2.

²¹ Così anche G.P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale*, Torino, 1884, 347: «il ritardo intanto è mora, in quanto si presume cagionato da fatto imputabile al debitore, in quanto cioè se ne presume la colpa: se la causa invece non è imputabile al debitore, se cioè egli prova il difetto di colpa a suo riguardo, la mora non esiste».

²² Sul punto precisa Giorgi che «se la prestazione non potesse mai più effettuarsi, non bisognerebbe parlare di semplice mora, ma d'inadempimento totale. Quella ammette la purgazione: questo è irreparabile» (G. GIORGI, *Teoria*, II, cit., 75).

²³ Tra cui C. BERTOLINI, *Danni, interessi, interesse moratorio e prescrizione*, in *La legge*, 28.I, 1888, 321 ss.; G.P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno*, II. *Colpa extra-contrattuale*², Milano-Torino-Roma, 1903, 627 s.; L. ABELLO, *Della decorrenza d'interessi e della mora nei debiti pecuniari illiquidi*, in *Ant. giur.*, 10, 1904, 115 ss.; G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti: teorie generali, interessi di mora, interessi compensativi, interessi convenzionali*, Milano, 1911, 154 ss.

la ritiene accettabile sempreché non prescinda dal fondamentale principio secondo cui il debitore ignaro del *quantum* da pagare per causa a lui non imputabile non deve ritenersi moroso²⁴ – consente a Jannuzzi, in opposizione ad una seppur minoritaria giurisprudenza dell’epoca²⁵ ed in accordo con la requisitoria di Michele Agresti alla decisione del 6 aprile 1832 della 1^a Camera delle Gran Corti Civili²⁶, di perorare la tesi secondo cui, nell’ipotesi in esame, gli interessi debbano decorrere dalla data della domanda e non dalla pubblicazione della sentenza²⁷.

²⁴ V. POLACCO, *Le obbligazioni*, I.2², cit., 524, sui cui riscontri giurisprudenziali vd. *amplius* nel prosieguo del §, nonché F. BENATTI, *La costituzione in mora del debitore*, Milano, 1968, 96 e nt. 29 anche per risvolti pratici.

²⁵ Trib. Civ. Genova, 17 febbraio 1851; Cass. Francese, 30 marzo 1852; Corte Casale, 25 maggio 1854; Cass. Torino, 25 luglio 1857; Corte Genova, 11 aprile 1860; Cass. Milano, 11 luglio 1861; Cass. Torino, 21 novembre 1862; Cass. Torino, 30 marzo 1868; Cass. Napoli, 17 maggio 1871.

²⁶ M. AGRESTI, *Decisioni delle Gran Corti Civili in materia di diritto*, IV, Napoli, 1830, 388 s., ove afferma che secondo «le nostre leggi, gl’interessi son dovuti indistintamente dal giorno della domanda [...]. Questi danni ed interessi son dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita. Non son dovuti se non dal giorno della domanda, eccettuati i casi ne’ quali la legge dichiara che debbono *ipso jure* decorrere [...]. Non è stabilita in dette leggi differenza alcuna tra le somme liquide o da liquidarsi; né una tal differenza doveva stabilirsi, poiché le sentenze, sia qualunque la loro data, dichiarano il diritto delle parti, non lo costituiscono; ed il creditore ha diritto all’interesse di un credito esistente già al giorno della domanda, comunque non ancora liquidato dal giudice [...]. La certezza di dare nasce dal diritto di credito. Non perché il quantitativo sia più o meno dubbio, il debitore potrà godere egli intanto, senza compenso al creditore, di un capitale che sia a questi dovuto. Se bisognasse attendere la certezza del quantitativo, non si avrebbe diritto agl’interessi, se non dal giorno di un giudicato irrevocabile [...]. La domanda giudiziale, dalla cui data decorrono gl’interessi, è quella che deve farsi secondo la legge de’ giudizi».

²⁷ A sostegno di tale argomento, Jannuzzi richiama Cass. Torino, 14 febbraio 1848; Cass. Torino, 15 luglio 1858; Cass. Francese, 9 gennaio 1861; Corte Casale, 2 febbraio 1861; Corte Casale, 27 gennaio 1868; Corte Torino, 10 giugno 1868; Cass. Napoli, 9 aprile 1869; Corte Torino, 25 maggio 1869; Corte Firenze, 13 aprile 1872; Corte Torino, 9 dicembre 1872; Corte Venezia, 11 febbraio 1874; Cass. Napoli, 3 gennaio 1875; Cass. Napoli, 29 gennaio 1876; nonché i commentari di Ferdinando Albisinni alle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napoli del 10 giugno 1847, 17 dicembre 1859, 11 giugno 1864, 25 aprile 1868, 9 aprile 1869, 19 dicembre 1876.

Di notevole impatto, nel medesimo torno di anni, è un parere giuridico reso da Carlo Fadda²⁸ alla sentenza del 6 aprile 1899 del Tribunale di Torino in cui viene stabilito che sulle somme dovute a titolo di lucro cessante non decorrono interessi a favore dei cottimisti se non dal giorno della condanna, decisione giudicata dal giurista una «applicazione strampalata del principio *ubi nulla petitio, ibi nulla mora est*»²⁹. Dichiarandosi incredulo di fronte al ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale – vanificante lo sforzo dell’attore, il quale perderebbe interesse ad impelagarsi in un giudizio di lunga durata laddove non gli venissero riconosciuti gli interessi almeno dalla data della domanda –, Fadda si sofferma diffusamente sul «pur troppo notissimo broccardo»³⁰ analizzandolo in chiave storica, dapprima con riferimento alle fonti romane da cui proverrebbe³¹, poi con riguardo ai moderni assetti codicistici. L’insigne Giurista individua, alla base dell’agitazione giurisprudenziale e dottrinale italiana intorno al principio *‘in illiquid is non fit mora’*, la discrasia sussistente fra l’art. 1231 cod. civ. it. abr. e l’art. 1153 del Code Civil, il quale ne costituisce il paradigma, secondo cui, però, gli interessi di mora decorrono dalla domanda e non dalla diffida³². Ne deriva che se, da un lato, le Corti francesi neanche si pongono il problema in ordine al *dies a quo* per la maturazione degli interessi di mora – individuato, per esplicita disposizione del Code, nel momento in cui l’attore incardina il giudizio volto all’accertamento del suo credito (con la conseguente condanna del convenuto soccombente al pagamento del debito, oltre accessori) –, dall’altro lato l’Italia, in assenza di una

²⁸ C. FADDA, *Denunzia di cessione a un solo debitore solidale. Interessi di mora per debiti illiquidis*, in ID., *Pareri giuridici*², Torino, 1915, 245 ss.

²⁹ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 257.

³⁰ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 257.

³¹ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 258 ss., su cui *infra*, §§ 4.1 e 4.2.

³² Tale impostazione non è necessariamente foriera di maggiori sicurezze. Come precisa Giorgi, infatti, costituisce oggetto di disputa la necessità di determinare se la domanda giudiziale sia, nell’intendimento del legislatore francese, quella del capitale o se invece debba necessariamente operare riferimento agli interessi. Dettagli in G. GIORGI, *Teoria*, II, cit., 89.

disciplina specifica, subisce ad intermittenza la suggestione esercitata dal brocardo (di supposta origine romana)³³.

Con lucidità, Fadda puntualizza le diverse soluzioni prospettate da dottrina e giurisprudenza: vi è chi nega la possibilità di prodursi interessi di mora su crediti illiquidi e chi, per altro verso, accoglie tale soluzione soltanto se all’incertezza sul *quantum* sia abbinata quella sull’*an* (con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che quando il ritardo nell’adempimento non sia imputabile al debitore, costui non sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora soltanto laddove riuscirà a dimostrare di aver ignorato non solo quanto deve, ma anche se deve, purché tale ignoranza non sia essa stessa colpevole). Entrambe le ipotesi, tuttavia, sembrano contrastare con il quadro delle scusanti delineato dal codice del 1865 – arricchendolo con eccessiva originalità, mediante un forzato riferimento al principio ‘*in liquidandis non fit mora*’ quale parametro ordinante ineludibile, da tenere pur sempre in considerazione (accogliendolo o discostandosene) –, nel quale le uniche esimenti si verificano in ipotesi di ‘causa estranea’ al debitore e ad esso non imputabile (art. 1225) e di ‘caso fortuito/forza maggiore’ (art. 1226). Secondo Fadda, seguito da Madonna³⁴, tale impianto, rapportato anche all’art. 1231 cod. civ. it. abr. (il quale opera un riferimento generico a ‘una somma di denaro’, senza cioè che importi se sia liquida oppure illiquida), costituisce una valida riprova dell’assoluta indifferenza dell’ordinamento giuridico italiano al criterio della liquidità per il decorso degli interessi moratori relativamente alle obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che gli stessi decorrerebbero dal momento della costituzione in mora –

³³ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 262. Sulle implicazioni, riguardo al profilo della decorrenza degli interessi, derivanti dalla domanda giudiziale difettosa o nulla, cfr. G. GIORGI, *Teoria*, II, cit., 90 ss. e ntt., con ampia bibliografia citata.

³⁴ E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 823 s., il quale ripropone la medesima argomentazione.

oppure dalla scadenza convenzionalmente pattuita dalle parti³⁵ – e non della domanda giudiziale³⁶, salvo il disposto dell’art. 1225 cod. civ. it. abr.

A conferma dell’applicabilità del principio ‘*in liquidandis non fit mora*’ soltanto ai casi in cui l’inadempimento ha luogo per ragioni non imputabili al debitore – in questa prospettiva, secondo Madonna, l’illiquidità può impedire la mora, ma non è sempre causa di impedimento all’esecuzione della prestazione³⁷ – presidia anche la decisione della Corte d’Appello di Napoli resa all’udienza del 2 dicembre 1907³⁸, ove l’argomento storico viene ripreso in relazione all’eccezione, sollevata dagli appellanti, di non essere tenuti al pagamento degli interessi su una somma di denaro illiquida. Il molto articolato testo della decisione ci consente di fissare i principali punti dell’elaborazione teorica del principio ‘*in illiquidis non fit mora*’ sulla presunta scia dell’esperienza giuridica di Roma. La Corte, infatti, pur puntualizzando che la *regula* non sia rinvenibile, in siffatta formulazione, nelle fonti romane, ritiene che il suo significato complessivo possa estrapolarsi da Paul. *l.s. usur.* D. 22.1.17³⁹, Paul. 37 *ad ed.* D. 22.1.24⁴⁰, Iul. 17 *dig.* D. 50.17.63⁴¹ e Venul.

³⁵ Cfr. G. GIORGI, *Teoria*, II, cit., 73, ove vengono riportati gli esempi della condizione risolutiva tacita nella vendita di mobili e la condizione risolutiva espressa, oppure il pagamento di una penale laddove i contraenti derogano alla disposizione di cui all’art. 1213 cod. civ. it. abr.

³⁶ Come precisa Madonna, oltre alla eventuale scadenza di un termine concordato sarebbe necessario «un qualsiasi atto, fosse pure protestativo, poiché l’art. 1223 parla d’*intimidazione* e non di *citazione*» (E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 822). Per ulteriori dettagli sulle forme dell’intimazione, vd. G. GIORGI, *Teoria*, II, cit., 77 ss., 94 ss.

³⁷ E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 824, il quale, alla pagina seguente, osserva in sintonia con Fadda che «anche gli scrittori avversari alla nostra teoria, si trovano costretti ad ammettere che spesso il debitore può essere in mora anche *in illiquidis*, quando cioè, la determinazione era facile, quando vi è malafede nel procrastinare la liquidazione, o quando in proposito vi è colpa del debitore. Di fronte a questo ragionamento sembra più logico il nostro modo di vedere; escludere, cioè, che l’illiquidità di regola scusi, ed ammetterlo invece, soltanto in circostanze speciali».

³⁸ C. Appello Napoli, ud. 2 dicembre 1907, Pres. Mariottini, Est. Faggella, in *Foro it.*, 33.I, 1908, col. 258.

³⁹ Citazione, questa, generica e in parte imprecisa, su cui vd. *infra*, nt. 156.

⁴⁰ Su cui vd. *infra*, § 4.2 e nt. 160.

⁴¹ Su cui vd. *infra*, § 4.2 e nt. 161.

12 *stipul.* D. 50.17.99⁴², passando «nella dottrina e nella giurisprudenza elaborate anche dopo le codificazioni»⁴³, ove viene temperato dal principio secondo cui la lite instaurata dal debitore con finalità dilatorie del pagamento non rende automaticamente illiquido il credito e, di conseguenza, non paralizza la maturazione degli interessi moratori⁴⁴.

Inoltre, poiché il debitore viene automaticamente costituito in mora alla scadenza del termine (non rilevando, in questo caso, l'illiquidità del credito) ne deriva che l'unico caso in cui troverebbe applicazione il principio '*in liquidandis non fit mora*' è quello della parte inadempiente la quale, per fatto o per colpa del creditore o comunque per causa a lei non imputabile – la cui dimostrazione è rimessa al debitore, salva prova contraria fornita dallo stesso creditore⁴⁵ –, sia totalmente ignara del *quantum debeatur*, e tanto in consonanza con il disposto dell'art. 1225 cod. civ. abr. Ma la Corte napoletana, in seguito, pone in evidenza i limiti derivanti dall'acritico recepimento del principio e dal suo sterile raffronto con le disposizioni codicistiche, rilevando che la questione degli effetti giuridici dell'illiquidità sulla determinazione della condizione di *mora debendi* non è stata sufficientemente analizzata, dapprima sul piano teorico, nella dottrina e nella giurisprudenza. Riguardo a tali profili, i Giudici partenopei intercettano molteplici forme di illiquidità, le quali si intersecano variamente con il principio in esame.

La prima forma è quella di incertezza in ordine all'*an debeatur*: in questo caso troverebbe applicazione la regola '*in liquidandis non fit mora*', in quanto il creditore non potrebbe mai chiedere l'adempimento di un credito la cui stessa esistenza è incerta. La seconda forma è quella di incertezza del *quantum debeatur*, munita di «molteplici gradazioni: può lasciare indeterminata la massima parte o una gran parte del credito, e può lasciarne una piccola parte; ma v'è sempre un minimo della prestazione sicuro e determinato, che il debitore alla scadenza

⁴² Su cui vd. diffusamente *infra*, § 4.1.

⁴³ C. Appello Napoli, ud. 2 dicembre 1907, cit., col. 259.

⁴⁴ Benatti osserva che si tratta di una «preoccupazione antica», risalente già a Leotardi (F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 95 nt. 23)

⁴⁵ Cfr. Cass. Roma, 18 dicembre 1912, Pres. Capotorti, Est. Biscaro, in *Foro it.*, 38.I, 1913, 476 ss., spec. col. 478.

dell'obbligazione sa certamente di dovere al creditore». In questa ipotesi, il debitore dovrebbe liberarsi delle conseguenze della mora offrendosi di adempiere la prestazione per la parte in cui essa è certa, salvo conguaglio all'esito di liquidazione. L'indeterminatezza di una frazione del *quantum*, dunque, non esclude l'adempimento parziale e, pertanto, non sospende il decorso degli interessi moratori.

Il progressivo scostamento da un'applicazione acritica e totalizzante del principio risulta confermato dalla Corte d'Appello di Roma la quale, il 23 gennaio 1923, stabilisce che la «costituzione in mora è ammissibile anche per crediti illiquidi di somme di danaro, e dal relativo giorno il debitore è tenuto al pagamento degli interessi legali»⁴⁶. A destare sorpresa è l'argomentazione svolta dal Collegio, secondo cui il Tribunale aveva giustamente escluso che si contendesse, nella fattispecie presa in esame, di interessi corrispettivi e che invece si trattasse di interessi moratori, ciò in quanto la «massima che non vi possa essere mora finché il credito è illiquido ebbe senza alcun dubbio un'incontrastata generale applicazione negli ultimi secoli precedenti la codificazione, e per forza d'inerzia anche posteriormente, finché una razionale revisione dell'istituto fatta in tempi recenti non ne dimostrò tutta la fallacia. È noto del resto che il ditterio *in illiquidis non fit mora* è, come tutte le altre analoghe generalizzazioni, estraneo al puro diritto romano. Esso fu elaborato dai glossatori con il loro solito sistema, servendosi, come punto di partenza, di alcune risoluzioni date dai giureconsulti in casi speciali. Ma anche con quell'ampia formola non si intese includervi l'ipotesi di un credito certo nella sua esistenza generica, benché contestato nel *quantum*; e fu solo nel periodo successivo dei commentatori che il principio fu ricevuto senza alcuna limitazione». Tuttavia, prosegue la Corte, «qualunque però possa esserne stata la genesi storica e l'ampiezza dell'applicazione, quel principio non è

⁴⁶ La massima in App. Roma, 23 gennaio 1923, Pres. Coppola P.P., Est. Morrone, in *II Foro it.*, 48.I, 1923, coll. 333 s.

conforme al nostro diritto positivo, che in modo non ambiguo disciplina la decorrenza degli interessi negli articoli 1223, 1225, 1231 cod. civile»⁴⁷.

Ma non mancano casi in cui il principio '*in illiquidis non fit mora*' viene riconosciuto pienamente operativo, al punto tale da servirsene impropriamente. Ad esempio, la Cassazione del Regno, Sez. Civ., con sentenza del 21 febbraio 1924 censurava il *decisum* della Corte d'Appello di Napoli del 12 marzo 1923 sancendo il principio secondo cui gli interessi dovuti sulle indennità di espropriazione per pubblica utilità, non soddisfatte o non depositate, sono compensativi e decorrono dal giorno in cui il fondo espropriato venne occupato⁴⁸. La Suprema Corte, infatti, stabilisce che il Collegio napoletano «cadde in manifesto errore quando negò gl'interessi legali dal giorno dell'occupazione del fondo espropriato, basandosi sulla massima *in illiquidis non fit mora*, e sulla legge per le espropriazioni di pubblica utilità», in quanto la prima «non ha nulla a che vedere nel caso in esame, non trattandosi affatto di mora nella quale il Comune fosse incorso per il ritardato pagamento dell'indennità; invece gl'interessi erano dovuti come corrispettivo del vantaggio risentito dal Comune con l'occupazione del fondo espropriato»⁴⁹.

⁴⁷ Entrambi i virgolettati sono tratti dal testo di App. Roma, 23 gennaio 1923, cit., col. 335.

⁴⁸ Cass. Regno, Sez. Civ., 21 febbraio 1924, Pres. D'Amelio P.P., Est. Venzi, in *Foro it.*, 49.I, 1924, col. 488.

⁴⁹ Entrambi i virgolettati vengono citati dal testo di Cass. Regno, Sez. Civ., 21 febbraio 1924, cit., col. 488 nt. 2. Non sfuggirà, anche nel prosieguo della lettura del testo, la diffusa promiscuità nell'uso di espressioni quali 'interessi legali' e 'interessi moratori' che, specie (ma non soltanto) per quanto concerne il dibattito e la casistica antecedenti al codice civile italiano del 1942, talvolta sembrano essere adoperate quali sinonimi. Sul punto, mi sembra fondamentale il richiamo alla teoria di Leon Petražickij, il quale precisa che la riconduzione degli interessi moratori alla categoria degli interessi legali non descrive la loro origine da una disposizione di legge specifica, ma dai principi generali del diritto, sicché gli interessi di mora in questo senso debbano intendersi 'legali': «Das Wesen der Verzugszinsen als Schadensersatz für die entzogene oder vorenthaltene Benützung einer Geldsumme ist längst durch die Rechtswissenschaft erkannt. Es ist ganz klar, dass der Schuldner, der eine Summe Geld nicht rechtzeitig leistet, dem Gläubiger deren Früchte für die Zwischenzeit entzieht und darum dieselben ersetzen muss. Man hat auch folgerichtig diese Zinsen zu den gesetzlichen nicht in dem Sinne gerechnet, dass sie auf Grund einer besonderen positiven

Vale la pena osservare che, parallelamente, il dibattito in ordine all'applicazione di *'in illiquidis non fit mora'* va sviluppandosi verso direzioni diversificate in tema di responsabilità aquiliana: per i casi di responsabilità cd. diretta, infatti, giurisprudenza pressoché unanime prevede che gli interessi debbano decorrere dalla data dell'evento dannoso, in quanto il responsabile-debitore deve ritenersi in mora *in re ipsa* per il sol fatto di aver realizzato un illecito, dunque è moroso fin dal giorno della sua commissione (escludendo, così, l'applicazione del principio)⁵⁰. Viceversa, per le ipotesi di responsabilità cd. indiretta

Rechtsvorschrift prästirt werden; denn sie beruhen auf allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Darum haben manche ältere Schriftsteller die *usurae ex mora* den *usurae legales* entgegengestellt und manche neuere versucht, alle gesetzlichen Zinsen vom gewonnenen theoretischen Standpunkt aus zu erklären» (L. PETRAŽICKIJ, *Die Lehre vom Einkommen*, II. *Einkommensersatz*, Berlin, 1895, 158 s.).

⁵⁰ L'argomento si ricava indirettamente da Cass. Torino, 20 dicembre 1900, su cui vd. la nt. successiva. Vd. l'orientamento eclettico di App. Venezia, 16 febbraio 1899, ove, pur condividendo l'inapplicabilità della regola *'in illiquidis non fit mora'* all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la decorrenza degli interessi deve essere stabilita discretivamente dal giudice. Cfr. anche Cass. Roma, 16 aprile 1903; Cass. Palermo, 13 maggio 1905; Cass. Napoli, 16 gennaio 1906; App. Firenze, 22 febbraio 1908, la quale afferma che si giunge alla conclusione della decorrenza degli interessi moratori dal giorno in cui avvenne il fatto dannoso applicando «anche alla colpa aquiliana la massima *in illiquidis non fit mora*. Giacché la forza di cotesto principio può avere ed ha importanza quando sia incerto l'an ed il *quantum debeatur*, allorquando cioè la persona, contro la quale si agisce, possa ragionevolmente credere che a nulla sia tenuta e nella massima buona fede ritenere di non essere affatto debitrice». Vd. anche Cass. Torino, 18 giugno 1916, secondo cui gli interessi per l'infortunio sul lavoro sono di natura compensativa e dunque decorrono dal giorno del sinistro, né «più vale pretendere che *in illiquidis non fit mora*, e che *non potest improbus videri qui ignorat quantum solvere debeat*; le condizioni soggettive del debitore sono indifferenti al rapporto in question, e la massima *in illiquidis non fit mora* non è scritta in nessuna disposizione di legge, e non può pertanto utilmente essere invocata se non quando per avventura armonizzi con le finalità di un determinato precetto positivo; locchè per fermo nella specie non è. La specie è *restitutio in integrum* ed è estranea alla disciplina specifica della mora; se anche non lo fosse, la ingiusta negazione del debito non potrebbe tornare di vantaggio al debitore con la protrazione della liquidazione». In senso conforme, App. Milano, 17 maggio 1918; Cass. Regno, SS.UU., 22 dicembre 1925.

(ricadente, cioè, su soggetti diversi dall'autore del fatto), si registrano orientamenti oscillanti⁵¹.

La dottrina più attenta ha colto, traendo spunto dagli *obiter dicta* che caratterizzano alcuni dei pronunciamenti ripercorsi, un profondo fraintendimento posto alla base della teoria tradizionale (i cui più determinati esponenti sono, come abbiamo visto, Agresti e Jannuzzi): se da un lato è vero che gli interessi debbano venire corrisposti quando un debitore trae illegittimo giovamento dal trattenimento del capitale altrui, non è detto che vadano qualificati necessariamente come moratori. La precisazione – formulata da Montel⁵² – non è di poco momento. Invero se il ritardo-inadempimento della prestazione deriva da una causa non imputabile al debitore, senza dubbio non si avrà la maturazione di interessi moratori (trovando applicazione in questo caso, seppur stiracchiato, il principio ‘*in illiquidis non fit mora*’), ma è pur vero che la persistenza dell’inadempimento determina in ogni caso la sussistenza di interessi corrispettivi, i quali definiamo con Bolaffio come «quel maggiore danno che, oltre l’interesse legale, il creditore può provare di avere realmente subito per l’inadempimento della accennata obbligazione»⁵³.

⁵¹ In senso contrario, Cass. Torino, 5 dicembre 1899; Cass. Torino, 18 marzo 1897; Cass. Torino, 6 febbraio 1899; Cass. Torino, 20 dicembre 1900, in *Foro it.*, 26.I, 1901, col. 171, secondo cui «anche quando trattasi di responsabilità civile indiretta gli interessi sulle somme liquidate a titolo di danni decorrono dal giorno in cui si verificò l’evento dannoso, non dal giorno della domanda giudiziale o della condanna». In senso favorevole, Cass. Firenze, 16 novembre 1899, in *Foro it.*, 25.I, 1900, coll. 310 ss., secondo cui la «massima *in illiquidis non fit mora*, non applicabile nel caso di obbligazione per colpa aquiliana diretta, prevista dagli art. 1151 e 1152 cod. civ., deve invece avere applicazione nelle obbligazioni derivanti da colpa indiretta, di cui all’art. 1153 del codice stesso».

⁵² A. MONTEL, *La mora del debitore. Requisiti nel diritto romano e nel diritto italiano*, Padova, 1930, 294 s.

⁵³ L. BOLAFFIO, *Il codice del commercio italiano commentato coi lavori preparatori – con la dottrina e con la giurisprudenza*, I, Verona-Padova-Torino, 1883, 509 nt. 3. La nota è a commento dell’art. 41 del codice del commercio, secondo cui «I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto». Questa specifica formulazione, osserva Montel (*La mora*, cit., 285 ss.), potrebbe erroneamente indurre a ritenere erroneamente a dedurre che, anche per la materia non commerciale, i crediti

Pertanto agganciare la decorrenza degli interessi all'elemento soggettivo (inadempimento colposo o doloso) e cognitivo (conoscenza/ignoranza del *quantum debeatur*) del debitore, secondo Montel, è il frutto di un forzato recepimento della regola '*in liquidandis non fit mora*', la cui portata viene erroneamente estesa all'intera categoria degli interessi sebbene, come si è visto anche dall'esame dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sul punto, il principio sia valevole soltanto per gli interessi di mora e solamente a date condizioni. Dunque – benché in apparenza eccessivamente semplificanti – mi sembrano condivisibili le parole di Montel, che opportunamente sintetizzano questa prima parte del nostro *excursus*: «Quando vi siano i requisiti della mora, gli interessi saranno moratori, qualora taluno di questi requisiti manchi, saranno corrispettivi»⁵⁴. E in base alla tipologia di interessi potrà trovare o meno applicazione il principio '*in illiquidis non fit mora*'.

In considerazione della scarsa reperibilità del materiale giurisprudenziale a distanza di oltre un secolo – benché quello esaminato consenta comunque di individuare le principali questioni e filoni interpretativi/applicativi formatisi intorno al brocardo oggetto di indagine – occorre prestare fede alla dottrina sorta nel corso degli ultimi anni di vigenza del codice civile del 1865 per tracciare un bilancio degli orientamenti applicati con maggiore frequenza dalle Corti locali. Giovanni Formica, nella voce 'Danno' del 'Dizionario Pratico del Diritto

privi del requisito di liquidità siano improduttivi di interessi, con la conseguenza che il principio '*in illiquidis non fit mora*' ne uscirebbe pienamente operativo. Tuttavia, la norma in parola non stabilisce una regola valevole in modo assoluto per cui la liquidità è condizione essenziale della mora, ma si limita ad introdurre una deroga agli artt. 1231 e 1232 cod. civ. 1865, per cui i debiti commerciali scaduti, se rappresentati da somme liquide, sono automaticamente produttivi di interessi e non necessitano di interpellazione, «ma ciò non impedisce che essi possano decorrere anche sulle somme illiquide dal giorno dell'interpellazione» (A. MONTEL, *La mora*, cit., 287). Per un *excursus* sulle sedute preparatorie che hanno condotto alla «eterogenesi della regola *in illiquidis non fit mora* in quella di produttività di interessi sulla somma liquida ed esigibile» vd. T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Milano, 2012, 326 s. (il virgolettato è tratto da p. 327).

⁵⁴ A. MONTEL, *La mora*, cit., 295.

Privato’, diretto da Vittorio Scialoja e Pietro Bonfante⁵⁵, rileva che l’opinione prevalente – pur di fronte a molteplici pronunciamenti che ammettono la decorrenza di interessi su somme illiquide dopo la proposizione della domanda giudiziale e a condizione che non vi sia dubbio sull’*an* – è quella che nega la mora su crediti illiquidi e che dunque recepisce, con autorevole dottrina⁵⁶, il criterio dell’*‘in illiquidis non fit mora’*⁵⁷, sempreché il debitore non sia inadempiente per sua colpa⁵⁸. La centralità del tema è tale da meritare un’apposita voce, a firma di Montel, nel ‘Nuovo Digesto Italiano’⁵⁹, ove vengono puntualizzate le principali teorie sviluppatesi in argomento, che elenco a conclusione della prima parte del mio studio: il tendenziale riconoscimento, pur con i dovuti temperamenti, dell’operatività del principio nel diritto attuale tanto in materia contrattuale, tanto in ambito extracontrattuale; la conservazione della *regula* soltanto in ipotesi di incertezza, oltre che sul *quantum*, sull’*an debeatur*; l’esclusione della sua validità con riferimento alle obbligazioni *ex delicto*. Tuttavia Montel rifiuta, recisamente, tutte e tre le prospettazioni, sostenendo che dalla lettera dell’art. 1223 cod. civ. it. abr.

⁵⁵ G. FORMICA, voce *Danno*, in *DPDP*, II, Milano, 1925, 542 ss.

⁵⁶ R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, III. *Diritti di obbligazione. Diritto ereditario*⁷, 135 s.

⁵⁷ G. FORMICA, voce *Danno*, cit., 564. Lo Studioso pone, a riprova della correttezza di tale principio, il disposto dell’art. 41 cod. comm., su cui vd. *supra*, nt. 53.

⁵⁸ G. FORMICA, voce *Danno*, cit., 564 s., ove menziona il principio *‘in illiquidis mora non contrahitur, nisi culpa debitoria liquidatio differatur’*, in quanto «si ha veramente una nuova causa di danno, un nuovo risarcimento, ed è giusto che la liquidazione si consideri come avvenuta, riguardo al pagamento degli interessi, fin dal momento in cui si sarebbe compiuta senza la colpa del debitore». Sorprende la eccessiva generalizzazione in cui incorre Benatti, il quale osserva che a partire dal Novecento la giurisprudenza era tendenzialmente incline a rifiutare il principio (F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 96 e nt. 30), senza tuttavia precisare le diverse fattispecie in cui il ‘rifiuto’ di *‘in illiquidis non fit mora’* poté sostanziarsi (e prendendo comunque atto del problema, *ibidem*, 96 s., ove afferma che «nemmeno la dottrina contraria alla regola *‘in illiquidis non fit mora’* riuscì a prevalere, sicché si arrivò alle soglie della riforma del codice civile del 1865 senza che fosse chiaro quale posizione dovesse tenere il futuro legislatore, se cioè dovesse o meno comprendere tra i requisiti del ritardo l’illiquidità del debito»).

⁵⁹ A. MONTEL, voce *‘In illiquidis non fit mora’*, in *Nuovo dig. it.*, XVI, Torino, 1938, 1115 s.

non possa comprendersi, senza incertezze, se il legislatore abbia voluto includere la liquidità fra gli elementi necessari alla maturazione della mora: «dopo essersi stabilito all’art. 1223 che è mora ogni ritardo del pagamento dopo la scadenza del termine o interpellazione, la sola eccezione che si fa è quella contemplata nell’art. 1225, relativa alla ipotesi che il ritardo sia prodotto da una causa estranea al debitore, a lui non imputabile»⁶⁰.

Le problematicità, concettuali e applicative, derivanti dai molteplici profili dottrinali e giurisprudenziali delineati – rispetto ai quali, in progresso di tempo, si registrano fitte ramificazioni – vengono rese ulteriormente complesse dall’entrata in vigore del nuovo codice civile.

3. *La (il)liquidità del credito nel Codice civile italiano del 1942*

Il codice civile italiano del 1942 riprende – nei suoi tratti essenziali – la disciplina previgente, pur manifestando una maggiore puntualità nel descrivere i requisiti necessari per la maturazione degli interessi. Infatti, come noto, l’art. 1282 cod. civ., rubricato ‘Interessi nelle obbligazioni pecuniarie’, stabilisce che i «crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente». In tale disposizione viene indirettamente consacrato un principio in apparenza antitetico all’orientamento predicato dalla Suprema Corte nei suoi pronunciamenti recenziori⁶¹, atteso che, come pare di evincere dalla formulazione letterale dell’articolo, soltanto i crediti che siano caratterizzati dai requisiti di (certezza,) ‘liquidità’ ed ‘esigibilità’ sono suscettibili di produrre ‘interessi di pieno diritto’, categoria paradigmatica su cui viene costruita – con le dovute cautele⁶² ma, come osserveremo, talvolta con fuorvianti

⁶⁰ A. MONTEL, voce ‘*In illiquidis non fit mora*’, cit., 1116.

⁶¹ Su cui vd. *supra*, § 1.

⁶² Sul punto, vd. quanto già puntualizzato *supra*, alla nt. 49, nonché G. MARINETTI, voce *Interessi*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 858, spec. 871 ss., § 8; M. LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 98 ss. §§ 5-6; E. QUADRI, *Gli interessi*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, IX.1 *Obbligazioni e contratti*², Torino, 1999 (qui citato dalla ristampa Torino, 2002), 638 ss., spec. 648 ss.

sovrapposizioni dogmatiche⁶³ – quella degli interessi di mora. Questi ultimi decorrono dalla notifica di apposita comunicazione ex art. 1219, I° comma, cod. civ., sempreché non venga sostituita dagli automatismi prescritti nel II° comma del medesimo articolo, il quale ricalca parzialmente, approfondendone i contenuti, l'art. 1223, III° comma, cod. civ. it. abr.

Dunque, di primo acchito, potrebbe sostenersi che il principio '*in illiquidis non fit mora*' sia diventato, con l'entrata in vigore del codice civile vigente, pienamente operativo, nella misura in cui la liquidità costituisce un presupposto della produttività, in linea generale, di interessi⁶⁴. Ma la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo, con il proprio contributo, di evidenziare la complessità latente di tale quadro normativo dai contorni apparentemente netti.

Innanzitutto, a ridosso dell'emanazione del nuovo codice si sono manifestate le difficoltà di coordinamento con la previgente disciplina, soprattutto in ordine al tema degli effetti della mora, ai quali il legislatore del 1942 ha connesso, all'art. 1224, II° comma, cod. civ., anche la

⁶³ Vd. *infra*, nel testo.

⁶⁴ A dispetto della perdurante centralità del problema nel dibattito dottrinale e nella giurisprudenza, nella *Relazione al Codice Civile del Ministro Guardasigilli* (Roma, 1943), non si rinvencono riferimenti espliciti al nostro principio: «Si può parlare ancora di interessi moratori non ostante, come si vedrà [...], sia stato accolto il principio secondo cui gli interessi decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (art. 1282, primo comma); e infatti, a seguito della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo, e non per l'uso legittimo del danaro, come è nell'essenza della corrispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perché è possibile che l'interesse moratorio sia superiore a quello (corrispettivo) decorrente per il solo fatto della esigibilità del credito (art. 1224, primo comma), e perché è possibile, per legge o per convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo la mora» (*ibidem*, 120). Sul punto, cfr. F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 97, il quale osserva che «il silenzio del legislatore non può assumere un significato univoco, potendo essere inteso sia nel senso di rigetto del principio, sia nel senso opposto. Data l'indubbia importanza pratica della questione e la conoscenza, da parte dei compilatori, dei contrasti esistenti nella passata dottrina e giurisprudenza, può, a prima vista, stupire il fatto che in sede di lavori preparatori non si sia pensato di prendere una posizione chiara e definitiva, lasciando in tal modo all'interprete il compito, non certo facile, di accertare se nell'attuale sistema sia accolta la massima in esame».

responsabilità del debitore per i maggiori danni in aggiunta alla maturazione degli interessi.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 18 ottobre 1951, affronta il senz'altro peculiare caso di un debitore costituito in mora nel vigore del codice del 1865, il cui *status* di inadempiente perdura anche posteriormente alla pubblicazione del codice del '42. I Giudici partenopei stabiliscono che, a presidio del requisito di certezza del diritto (invocato mediante un richiamo all'art. 11 delle preleggi), «non può negarsi alla legge vigente nel tempo in cui un rapporto giuridico è stato costituito efficacia estensiva a tutti gli effetti sostanziali da quello derivanti, anche se essi si producono sotto l'impero di una legge successiva diversa», pertanto la nuova disciplina «non si applica allorché la mora si sia iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, anche se si sia protratta posteriormente»⁶⁵. Il Tribunale, dunque, propone la tesi secondo cui è il semplice ritardo – «inteso come violazione istantanea del diritto soggettivo del creditore ad ottenere la soddisfazione tempestiva del suo credito»⁶⁶ – a determinare la costituzione di una obbligazione accessoria (consistente nel dovere, per il debitore, di pagare gli interessi), la quale si perpetua nel tempo anche *mutatis mutandis*. Fra gli argomenti contrari, prosegue il Collegio, potrebbe farsi valere l'ipotesi della frammentazione nel tempo di tanti fatti omissivi dai contorni autonomi, ciascuno dei quali costituirebbe tante obbligazioni *ex mora* da frazionarsi durante tutto il periodo del ritardo; ma tale tesi non sarebbe accoglibile proprio perché destinata a scontrarsi con il principio '*in illiquidis non fit mora*', accolto dal nuovo codice: invero, le obbligazioni sorte per effetto di tale 'successione di inadempimenti frammentati nel tempo' sarebbero prive del requisito della certezza-liquidità, in quanto manchevoli del «punto di riferimento necessario per la» loro «individuazione»⁶⁷.

⁶⁵ Entrambi i virgolettati sono tratti da Trib. Napoli, 18 ottobre 1951, Pres. Zeuli P., Est. Murano, in *Foro it.*, 75.I, 1952, col. 157.

⁶⁶ Trib. Napoli, 18 ottobre 1951, cit., col. 158.

⁶⁷ Trib. Napoli, 18 ottobre 1951, cit., col. 158.

Questo orientamento, innestandosi nel solco di un vivace dibattito giurisprudenziale⁶⁸, viene immediatamente sovvertito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 793 del 27 marzo 1953 sanciscono il diverso principio secondo cui la «disposizione dell'art. 1224, 2° comma, cod. civ., la quale per le obbligazioni pecuniarie sancisce, in caso di mora, la responsabilità per i maggiori danni oltre gli interessi legali, si applica anche nel caso nel quale la mora sia cominciata prima dell'entrata in vigore del codice civile attuale limitatamente ai maggiori danni prodotti successivamente a tale data e sempreché essi fossero prevedibili dal debitore al momento dell'assunzione dell'obbligazione»⁶⁹. A sostegno della rinnovata prospettiva sull'argomento, il Supremo Collegio osserva che, proprio a salvaguardia del principio di certezza del diritto, laddove il fatto dannoso si sia verificato nella vigenza della nuova disciplina – ancorché per effetto di un inadempimento ad essa precedente – la norma in questione debba trovare applicazione, in quanto ad «eguale situazione non poteva ovviamente il legislatore non far corrispondere un eguale trattamento. [...] verificandosi l'ulteriore fatto giuridico produttivo dell'evento dannoso sotto l'impero della nuova legge, ove se ne riconducessero gli effetti sotto la disciplina della legge abrogata, si finirebbe in realtà col dare a questa un'ultra-attività, che non può essa spiegare»⁷⁰.

⁶⁸ Conforme all'orientamento partenopeo Cass. Civ., 20 agosto 1951, sent. n. 2541, secondo cui il dettato dell'art. 1224, II° comma, cod. civ. 1942 non sarebbe applicabile – tranne nel caso dell'eccezione indicata dalla norma stessa – alle obbligazioni sorte prima della sua entrata in vigore, a norma dell'art. 160 disp. trans. cod. civ., secondo cui le «disposizioni del codice relative alla mora del creditore (1206-1217 c.c.), all'inadempimento e alla mora del debitore (1218-1229 c.c.) si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta, ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente». Per pronunciamenti di senso contrario, vd. le sentenze di Cass. Civ., 10 maggio 1951, n. 1127; 13 luglio 1951, n. 1942; 31 dicembre 1951, n. 2909; 13 gennaio 1952, n. 137.

⁶⁹ Cass. SS.UU., 27 marzo 1953, sent. n. 793, Pres. Russo P., Est. Pepe, in *Foro it.*, 76.5, 1953, col. 634.

⁷⁰ Cass. SS.UU., 27 marzo 1953, sent. n. 793, cit., col. 636.

Una volta risolto il fondamentale problema di coordinamento normativo, sorgono certamente questioni aggiuntive, cui la Corte dichiara di doversi restituire l'oneroso esame alla Corte d'Appello quale giudice del rinvio: fra queste, per quel che ci interessa, anche il problema della «esistenza stessa anzitutto di una mora colpevole e se possa, cioè, trovar luogo nella specie il principio *in illiquidis non fit mora*, sia eventualmente se, nell'ipotesi affermativa, ricorrano tuttavia gli altri estremi perché possa affermarsi una responsabilità per maggiori danni»⁷¹.

⁷¹ Cass. SS.UU., 27 marzo 1953, sent. n. 793, cit., col. 637. Il problema, in verità, è stato parzialmente oggetto di esame in un precedente pronunciamento del Supremo Collegio (Cass. Civ., Sez. n.d., 30 maggio 1951, sent. n. 1374), inedito (e, come si dirà nel prosieguo di questa nota, gravemente penalizzato dalla fuorviante sintesi del massimario ufficiale), il cui *decisum* ha avuto risalto soltanto dopo la sentenza n. 793 delle Sezioni Unite, quando, la Sez. I Civile, con sent. n. 106 del 18 gennaio 1955 (Pres. Brunelli P., Est. Favara, in *Foro it.*, 78.3, 1955, coll. 319 ss.), ha affrontato il tema della determinazione del *quantum* dovuto in relazione ai debiti di valore, stabilendo che la quantificazione «della quantità di denaro dovuta dal debitore, che ha consentito alla stipulazione della clausola di riferimento al prezzo corrente di una merce e non adempie alla scadenza, va effettuata con riguardo al prezzo della merce corrente alla data della liquidazione giudiziale o convenzionale». In tale pronunciamento, il Collegio ha avuto modo di ritornare sul principio '*in illiquidis non fit mora*', prendendo ad esempio il modello tracciato dalla precedente sentenza n. 1374/1951, ove veniva stabilito che in caso di proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla quantificazione del prezzo della merce alla scadenza del mutuo il debitore non dovesse ritenersi automaticamente costituito in mora – sempre che, nel rispetto della regola '*qui sine dolo malo ad iudicium provocat, non videtur moram facere*', la lite non risultasse frutto di una strategia pretestuosa del mutuatario inadempiente volta a dilatare i tempi dell'adempimento –, atteso che, nel rispetto di '*in liquidandis non fit mora*', alla data di instaurazione del giudizio il *quantum debeatur* non era conosciuto o conoscibile dalle parti. Ciò, tuttavia, aggiunge il Collegio nel 1951, non preclude al creditore, nell'esercizio del rimedio stabilito dall'art. 1224, II° comma, cod. civ., di richiedere il maggior danno derivante dall'eventuale svalutazione monetaria realizzatasi *medio tempore* fra l'incardinarsi della lite e la sua definizione, purché ne venga fornita adeguata prova. Come anticipavo nell'esordio di questa nota, il Collegio della sentenza n. 106/1955 ha avuto modo di criticarne la massimazione ufficiale, perché «mentre tali massime facevano derivare dalla mora del debitore il ragguglio al prezzo delle merci corrente al tempo della liquidazione giudiziale, la motivazione non esitava a precisare che il maggior danno, derivante dalla svalutazione monetaria sopravvenuta, deve essere

Il tema, oggetto di parziale esame in Cass. Civ., Sez. I, 18 gennaio 1955, sent. n. 106 (con riguardo alla quantificazione pecuniaria dei debiti di valore⁷²) è stato affrontato dal Supremo Collegio con molteplici pronunciamenti⁷³, culminati nella sent. 252 del 16 febbraio 1965, resa dalla III Sez. Civ., in cui è stato ribadito il principio – già proposto in costanza della disciplina del codice civile previgente, e ben coordinantesi con l'impianto disegnato dal legislatore del 1942 – secondo cui quando «non vi sono o risultano infondate le contestazioni sull'*an debeatur*, la domanda giudiziale, diretta ad ottenere la determinazione della somma dovuta e la condanna del debitore al pagamento di essa, vale, ancorché contestata nel *quantum*, come atto di costituzione in mora per la somma che sarà liquidata nella sentenza, con la conseguenza che su quest'ultima vanno computati gli interessi a decorrere dal momento della domanda giudiziale»⁷⁴, sì da non far gravare il peso della durata del processo sull'attore, al quale dunque gli interessi vanno riconosciuti dal momento della domanda.

Contemporaneamente, la scienza giuridica inizia a compiere i primi tentativi di esaminare il tema alla luce delle nuove disposizioni codicistiche, con particolare riferimento alla esplicita consacrazione, nell'art. 1282 cod. civ., dei requisiti necessari alla maturazione di interessi

provato nella sua completa sussistenza e prevedibilità, e richiamava, persino, la massima *in illiquidis non fit mora*» (Cass. Civ., Sez. I, 18 gennaio 1955, sent. n. 106, cit., col. 320). In definitiva, purché il debitore non abbia compulsato il creditore ad instaurare un giudizio per la quantificazione, la regola *'in liquidandis non fit mora'* trova accoglimento nel caso dei debiti di valore che risultino, alla loro scadenza, di oggettiva difficile quantificazione; viceversa, laddove il momento della trasformazione del valore in denaro sia automatico, siffatto principio non è applicabile, come non è applicabile in ciascun caso di debito pecuniario certo e liquido.

⁷² Vd. nt. precedente.

⁷³ Cass. Civ., 14 giugno 1957, sent. n. 2241; Cass. Civ., 25 giugno 1963, sent. n. 1722; Cass. Civ., 22 febbraio 1957, sent. n. 660; Cass. Civ., 23 giugno 1956, sent. n. 2235.

⁷⁴ Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 1965, sent. n. 252, Pres. Pellettieri P., Est. La Farina, in *Foro it.*, 88.7, 1965, col. 1274.

(in assenza dei quali, cioè, non potrebbe verificarsi un ritardo giuridicamente rilevante): certezza, liquidità, esigibilità⁷⁵.

Non è un caso che Michele Giorgianni, nel suo volume del corso di diritto civile dedicato all'inadempimento, affermi la nettamente superiore delicatezza del concetto di 'liquidità' rispetto agli altri due⁷⁶ e tenti di fornirne una definizione *a contrario*, soffermandosi sulla nozione di illiquidità: «il credito di cui sia certa l'esistenza, ma non ancora il suo ammontare»⁷⁷. Ne costituisce un esempio il *quantum* dovuto a titolo di risarcimento per atto illecito, la cui determinazione è molto spesso impossibile da effettuare contestualmente al verificarsi del fatto lesivo, sebbene ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. l'obbligazione nasca nel momento in cui è riscontrabile un danno.

Secondo Giorgianni la validità del principio '*in illiquidis non fit mora*' (oppure, per converso, la sua negazione) riveste un ruolo fondamentale per la verifica della 'liquidità' come requisito necessario alla maturazione degli interessi; la «questione è molto grave e i testi legislativi in realtà non aiutano a risolverla, laonde la incertezza si ripercuote soprattutto nella pratica giudiziaria, nella quale – sia pure nella soluzione di fattispecie diverse – si trova applicato ora l'uno ora l'altro dei due contrastanti principi»⁷⁸. In questo frangente, l'unico orientamento per lo più stabile è proprio quello che tende a riconoscere la retroattività della mora al momento del compimento del fatto illecito, onde evitare che l'eccessiva durata del processo privi, per lungo tempo, l'attore/danneggiato degli agognati interessi, i quali costituiscono il corrispettivo di un altro danno, «cioè quello derivante dall'essere stato

⁷⁵ Per mera completezza espositiva occorre ricordarne l'importanza anche ai fini della compensazione legale e giudiziale (art. 1243 cod. civ.), dell'esecuzione forzata (art. 474, I° comma, cod. proc. civ.), della concessione di un decreto ingiuntivo (art. 633, I° comma, cod. proc. civ.)

⁷⁶ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento. Corso di diritto civile*, Milano, 1975 (ma contenente le lezioni di diritto civile tenute dal Professore presso l'Università di Bologna nell'anno accademico 1957-1958), 112 ss.

⁷⁷ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 113.

⁷⁸ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 114.

privato del godimento di quella somma di danaro fino al momento in cui avviene il pagamento»⁷⁹.

Le ragioni della disapplicazione del principio '*in illiquidis non fit mora*' nel caso di debiti derivanti da illecito – dall'Autore ritenuta graduale ma a mio avviso, in ragione di quanto abbiamo osservato nel precedente §, ben stabilizzata da quasi un secolo nella giurisprudenza italiana – è ravvisabile nella «diversa valutazione che nell'economia moderna assume il ritardo dell'adempimento delle obbligazioni. Un più vigile senso di responsabilità potrebbe infatti evitare al debitore in buona fede le conseguenze del ritardo, a lui pregiudizievoli, pur di fronte ad un debito non liquido»⁸⁰. Pertanto, con il supporto di

⁷⁹ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 115. L'Autore contesta il richiamo, solitamente operato per giustificare tale soluzione, all'art. 1282 cod. civ., secondo cui i crediti pecuniari sono immediatamente produttivi di interessi, ritenendolo inconferente all'ipotesi degli interessi di mora derivanti dal fatto illecito in quanto privi del requisito della liquidità, che invece viene espressamente stabilito nella richiamata norma come necessario ai fini dell'auspicato automatismo. Non convince neanche il riferimento all'art. 1219, II° comma, n. 1, cod. civ., secondo cui non occorre la costituzione in mora se il debito deriva da fatto illecito, in quanto attiene la dimensione degli effetti della mora e non la sua relazione con il requisito della liquidità. L'appiglio ritenuto più sicuro da Giorgianni è, in definitiva, rappresentato solamente dall'art. 445 cod. civ., a norma del quale gli «alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale», ciò in quanto la norma «prevede la costituzione in mora dell'obbligato prima ancora che l'autorità giudiziaria determini l'ammontare pecuniario del debito di alimenti». La soluzione – benché limitata ad un caso ben delineato – mi sembra convincente, nella misura in cui si ammette la debenza degli interessi da un momento anteriore all'esperimento della relativa azione giudiziale, quando ancora la misura degli alimenti non è stata determinata (ai sensi dell'art. 438 cod. civ.) e, di conseguenza, non è liquido il credito in base al quale dovranno essere quantificati gli interessi. Ampie riserve sul punto in F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 99 ss., il quale tuttavia ammette che la formulazione laconica degli articoli presi in considerazione è tale per cui sia possibile sostenere, con argomentazioni qualitativamente e quantitativamente equivalenti, tanto la tesi favorevole e tanto la tesi contraria.

⁸⁰ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 116.

Benatti⁸¹ e Libertini⁸², ne auspica l'abbandono anche nei casi di illecito contrattuale: filone dottrinale, questo, valorizzato anche dalla giurisprudenza coeva⁸³.

Di fronte alle ricadute operative di tale orientamento – peraltro non particolarmente innovativo rispetto al percorso giurisprudenziale fino ad ora tracciato –, si è in dubbio sul se sostenere l'avvenuto recepimento o, viceversa, l'abbandono del principio '*in illiquidis non fit mora*' nel codice del '42, pur di fronte al dettato dell'art. 1282 cod. civ., nel quale il riferimento alla liquidità come presupposto degli interessi (in quel caso, di pieno diritto) è inequivocabile. Invero, secondo Cass. Civ., Sez. III, 21 giugno 1969, sent. n. 2238, la regola secondo cui «perché si verifichi la mora non è richiesta la liquidità del credito ma soltanto la certezza del suo ammontare e conseguentemente sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione dipenda dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, da un fatto doloso o colposo di lui quale è quello di aver egli, a torto, contestato l'ammontare della sua obbligazione»⁸⁴, rappresenterebbe l'ablazione del principio in questione o, per meglio dire, un consistente ridimensionamento della sua portata.

L'aporia intrinseca a tale postura, tuttavia, mi sembra evidente: la risposta al dubbio sollevato (e apparentemente risolto) dalla Suprema Corte non ha ricadute applicative di particolare spessore – trattandosi

⁸¹ F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 103 ss.

⁸² M. LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., 104 s., cui in parte rimanda anche A. MAGAZZÀ, voce *Mora del debitore*, in *Enc. dir.*, XXVI, cit., 945.

⁸³ Vd. Trib. Genova, 14 aprile 1972, s.n., Pres.-Est. Ricaldone P., in *Foro it.*, 95, 1972, 2369 s., ove precisa che «[...] elaborato dalla giurisprudenza, come peculiare della responsabilità extracontrattuale, il principio dell'indennizzabilità del ritardo nella liquidazione del danno a decorrere dalla data del fatto illecito, principio che è stato accolto dal legislatore del 1942 nell'art. 1219, n. 1, cod. civ., ma sarebbe ingiusto oggi voler confinare questa lodevole elaborazione giurisprudenziale al solo campo della responsabilità aquiliana e voler negare che quello stesso principio possa e debba essere esteso, come sostengono autorevoli correnti dottrinali, al campo della responsabilità contrattuale».

⁸⁴ Cass. Civ., Sez. III, 21 giugno 1969, sent. n. 2238, Pres. Albanese P., Est. Poddighe, in *Foro it.*, 92.10, 1969, col. 2460.

piuttosto, a mio avviso, di una puntualizzazione concettuale voluta esclusivamente in ragione del travagliato percorso scientifico volto all’individuazione della portata e delle origini di ‘*in liquidandis non fit mora*’ –, in quanto è chiaro che il pronunciamento con cui viene confermata, sotto il profilo del *quantum*, la pretesa del creditore ha, quale effetto, la retroazione del requisito della liquidità – necessario, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., ai fini della produttività di interessi – al momento di proposizione della domanda, proprio in quanto lo stesso sarebbe stato presente *ab origine* laddove il debitore non avesse determinato l’innestarsi di un giudizio con finalità meramente dilatorie⁸⁵.

Di simile avviso, ma con riferimento alla liquidazione degli interessi derivanti da illecito extracontrattuale, è Giorgianni, il quale congetture che il richiamo all’art. 1282 cod. civ. da parte della giurisprudenza e della dottrina sia così strenuo non tanto perché necessario ad aggirare il problema della liquidità come presupposto fondamentale degli interessi, quanto perché obiettivo inconsapevolmente perseguito sarebbe quello di emanciparsi dalla pesante tradizione costruita intorno a ‘*in illiquidis non fit mora*’: invero tale principio pone all’interprete un latente ostacolo concettuale che gli impedisce di vedere come, molto più semplicemente, in siffatti casi sarebbe certamente applicabile il disposto dell’art. 1224, I° comma, secondo cui «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura». La norma in questione, in effetti, risulterebbe valida non soltanto per le obbligazioni che, *ab origine*, hanno ad oggetto

⁸⁵ Sul punto, e in senso conforme, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 1971, sent. n. 3396, Pres. Caporaso P., Est. Alibrandi e Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 1972, sent. n. 655, entrambe commentate congiuntamente da F. BATTISTONI FERRARA in *Foro it.*, 95, I, 1972, 911 ss., spec. 917, ove osserva che alla «obiezione concernente la illiquidità del credito, è possibile infatti replicare che la mancata liquidazione è conseguenza della trasgressione di un obbligo del debitore, l’obbligo cioè di dichiarare fedelmente il valore, strumentale rispetto alla liquidazione medesima».

una somma di danaro (i crediti di valuta⁸⁶), ma anche quelle di valore, rispetto alle quali il danaro costituisce una misura attraverso cui esprimere la quantificazione⁸⁷. Ogni diversa argomentazione – sostiene con efficace ironia Giorgianni, alla cui ricostruzione, escludente l'indiscriminata applicazione di '*in illiquidis non fit mora*', è stato attribuito valore paradigmatico⁸⁸ – consentirebbe di evitare Scilla, ma farebbe incappare in Cariddi (cioè l'art. 1282 cod. civ., la cui formulazione letterale non si presta a forzature)⁸⁹.

Negli anni 80 del Novecento si consolida, in giurisprudenza, l'orientamento secondo il quale il principio '*in liquidandis non fit mora*' debba essere ignorato in tutti i casi nei quali l'incertezza investe soltanto il profilo del *quantum*, ma non anche quello dell'*an*. La sua principale fonte di legittimazione viene spesso individuata, tuttavia, mediante un mero rinvio – per lo più acritico – a molteplici precedenti giurisprudenziali, la cui numerosità sembra talvolta costituirne l'unica fonte di *auctoritas*⁹⁰; la sbrigatività di questi rimandi induce in errore anche

⁸⁶ Osserva dalla Massara con riferimento a questa specie di crediti che, in ipotesi, l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per effetto del disposto dell'art. 1186 cod. civ. potrebbe creare un'interferenza rispetto alla «normalità degli effetti derivanti dal principio *in illiquidis non fit mora*», perché di fatto la produttività di interessi si produrrebbe in relazione ad un momento anteriore alla materializzazione della liquidità e dell'esigibilità del debito (T. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni*, cit., 350).

⁸⁷ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 164 ss. In parziale dissonanza, vd. G. MARINETTI, voce *Interessi*, cit., 870 s.

⁸⁸ Vd. A. RAVAZZONI, voce *Mora del debitore*, in *Noviss. dig. it.*, X, Torino, 1964, spec. 906, § 3, ma con la precisazione che intanto «si può parlare di costituzione in mora relativamente a debito non liquido, in quanto si afferma – e giustamente – che il debitore è tenuto a svolgere, quanto meno e in ogni caso, anche l'attività di liquidazione del debito; ciò, ove non risulti più chiaramente dal titolo, in forza del richiamo alla diligenza nell'esecuzione della prestazione di cui all'art. 1176, ed alle regole di correttezza di cui all'art. 1175. Va però, di conseguenza, esclusa la possibilità della costituzione in mora, allorché la liquidazione del debito non possa avvenire senza la determinata cooperazione del creditore – anche se sul debitore incombe l'onere di provare di avergliela chiesta».

⁸⁹ M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 164.

⁹⁰ Vd. Cass. Civ., Sez. Lav., 29 luglio 1978, sent. n. 3790, Pres. E. Pedroni, Est. Menichino, in *Foro it.*, 102.I, 1979, col. 1804, ove alla base del mancato recepimento

la dottrina solitamente più attenta, come Valcavi, il quale talvolta si profonde in affermazioni recise e non troppo raffinate, come «il principio *in illiquidis non fit mora* è completamente abbandonato»⁹¹. Tale impostazione, non poco superficiale, penalizza violentemente lo sviluppo della discussione in argomento, soprattutto in ambito giurisprudenziale, ove da questo torno di anni in poi – anche alla luce dei molteplici ritorni sul tema da parte di Valcavi⁹² – viene affermato, salve rarissime eccezioni⁹³, l’abbandono totale del principio ‘*in illiquidis non fit mora*’, commettendo la duplice inesattezza di ritenere tale approdo

del principio ‘*in illiquidis non fit mora*’ vengono citati soltanto alcuni precedenti giurisprudenziali fra il 1952 ed il 1969); vd. anche G. VALCAVI, nella *Nota a Cass. Civ.*, Sez. II, 6 agosto 1983, n. 5274, Pres. Palazzolo, Est. Anglani, in *Foro it.*, 107.11, 1984, col. 2824 e ntt. 33-34. Talvolta indicazioni a supporto della logica seguita dalla Corte mancano del tutto, come in Cass. Civ., Sez. I, 6 ottobre 1979, sent. n. 5179, Pres. Aliotta, Est. A. Martinelli, in *Foro it.*, 103.I, 1980, col. 1909; Cass. Civ., Sez. I, 30 novembre 1981, sent. n. 6376, in *Foro it.*, 105.I, 1982, col. 1071; Cass. Civ., Sez. Lav., 21 febbraio 1986, Pres. Pennacchia, Est. D’Alberto, in *Foro it.*, 110.5, 1987, col. 1563.

⁹¹ G. VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. Dir. Civ.*, 33, 1987, 31 ss. (ora in ID., *Scritti giuridici scelti*, Gavirate, 2005, 73 ss., dalla cui p. 90 cito). In numerosi punti del contributo si registrano affermazioni piuttosto sbrigative, come quella secondo cui è «stato tuttavia superato dall’art. 1219, 2° comma n. 1, c.c., il principio *in illiquidis non fit mora*» (*ibidem*, 87), oppure «il successivo ritardo con cui viene prestato l’equivalente deve essere indennizzato ricorrendo alla norma chiave dell’art. 1224, 1° e 2° comma, c.c., che si applica anche alle obbligazioni pecuniarie illiquide, perché è caduto il criterio *in illiquidis non fit mora*» (*ibidem*, 89), oppure la puntualizzazione secondo cui l’abbandono «del principio *in illiquidis non fit mora*, è ora generalmente riconosciuto nel nostro diritto» (*ibidem*, 110).

⁹² Vd. nt. successiva.

⁹³ Trib. Latina, sent. 24 giugno 1991, Pres. Bontempo, Est. Poli, in *Foro it.*, 115.I, 1992, col. 1949, ove l’art. 1219 cod. civ., nella parte in cui costituisce *ex re in mora* l’autore del fatto illecito, costituisce l’eccezione al principio ‘*in illiquidis non fit mora*’; Cass. Civ., SS.UU., 17 febbraio 1995, sent. n. 1712, Pres. Brancaccio, Est. R. Sgroi, in *Foro it.*, 118.5, 1995, coll. 1470 ss., spec. col. 1482, ove pure viene ribadito che l’art. 1219, II° comma, n. 1, cod. civ. – e specificamente quella norma – non sancisce il criterio ‘*in liquidandis non fit mora*’, affermazione dinanzi alla quale anche Valcavi, nella sua nota (*ibidem*, col. 1480) si limita ad affermare che l’art. «1224 assume, in definitiva, il ruolo di norma generale riguardante il risarcimento del danno da mora (nella specie, esso è previsto testualmente dall’art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c.) di tutte le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, sia attualmente liquida o anche solo liquidanda».

l'unico possibile e – contrariamente alle numerose incertezze che abbiamo esaminato – perfino suffragato dal legislatore⁹⁴, tanto da relegare il brocardo ad un mero crittotipo⁹⁵.

Queste premesse spingono la giurisprudenza a realizzare contorsioni concettuali senz'altro singolari pur di rimarcare la totale estraneità di *'in liquidandis non fit mora'* all'ordinamento giuridico ed all'impianto codicistico del '42. Emblematica, in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, 17 aprile 1993, sent. n. 4561⁹⁶, avente ad oggetto, fra i vari temi, la determinazione del momento di decorrenza degli interessi di mora con riferimento ad un contratto di fornitura – riqualificato, in corso di giudizio, come appalto oppure *locatio operis* – per il quale la quantificazione di un congruo corrispettivo era stata rimessa, dalle parti, al giudice. La Corte, partendo da una prospettiva (come abbiamo appurato⁹⁷) non certamente inedita, ritiene il *dies a quo* della mora coincidente con la domanda giudiziale sulla base del seguente ragionamento: «[...] sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito, non essendo stato accolto nel nostro ordinamento il principio secondo cui *'in illiquidis non fit mora'*, è necessario, affinché sia configurabile colpevole ritardo nel pagamento del debito, che ne sussista la certezza del suo ammontare, o perché determinato dalle parti o perché facilmente determinabile in base a criteri convenzionalmente o normativamente previsti. Ne consegue che, quando la determinazione del contenuto di un'obbligazione pecuniaria sia, come nella specie, rimessa al giudice, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice».

⁹⁴ Cfr. G. VALCAVI, nella nota a Trib. Udine, sent. 24 dicembre 1987, Pres. Millozza, Est. Cumin, in *Foro it.*, 112.I, 1989, col. 1620 § 3; ID., *Nota a Cass. Civ.*, Sez. Lav., 14 gennaio 1988, sent. n. 260, in *Foro it.*, 111.I, 1988, col. 2320

⁹⁵ Così G. VALCAVI, nota a Trib. Roma, sent. 22 febbraio 1988, Pres. Verde, Est. A. Amatucci, in *Foro it.*, 112.I, 1989, col. 1990.

⁹⁶ Si avverte il lettore che a partire da questo punto del contributo la giurisprudenza citata, ove non diversamente specificato, è tratta dall'archivio 'De Jure', consultabile online.

⁹⁷ Cfr. *supra*, § 2 e nel testo di questo §.

Sorprende che, pur sottolineando l'emancipazione dall'odiato principio, la Corte vi faccia ritorno recuperando il già consolidato orientamento secondo cui nei casi in cui l'*an* è certo, ma il *quantum* è *sub iudice*, la mora decorre dal momento in cui la quantificazione è astrattamente conoscibile (ovverosia quando l'attore esperisce l'azione volta alla determinazione della somma di cui è creditore e chiede la condanna del convenuto al pagamento della stessa, unitamente agli interessi di mora). Tuttavia, la Cassazione sembra ignorare – o dare per presupposte ed insuperabili – le difficoltà di coordinamento fra gli artt. 1224 e 1282 cod. civ., la cui armonizzazione è difficile da immaginare escludendo anche una valutazione su '*in illiquidis non fit mora*' quale componente del sostrato di cultura giuridica cui ha certamente attinto il legislatore del 1942. L'impronta del brocardo si rinviene – oltre che in tema di responsabilità extracontrattuale, ove rimane fermo l'orientamento, già consolidatosi verso la fine dell'Ottocento, secondo il quale '*in liquidandis non fit mora*' non risulta applicabile⁹⁸ – proprio nelle statuizioni come quella appena riportata, in cui ne viene data per presupposta l'esclusione ma, di fatto, se ne recuperano i contenuti e le implicazioni. Nonostante tali riserve, la sentenza 4561/1993 viene evocata, in successivi pronunciamenti, come un significativo punto di arresto in argomento⁹⁹.

⁹⁸ Vd. Cass. Civ., SS.UU., 17 febbraio 1995, sent. n. 1712, ove accanto alla conferma dell'esclusione del principio oggetto di disamina viene anche stabilita l'inapplicabilità dell'art. 1224 c.c. in quanto «dalla situazione di mora non scaturisce il diritto agli interessi legali moratori, come avviene per le obbligazioni originariamente pecuniarie. Si deve far ricorso ai criteri dettati dall'art. 2056 e quindi il debitore in mora deve risarcire il danno subito dal creditore per il ritardo col quale ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore». La sentenza viene richiamata anche in Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 1997, sent. n. 6662.

⁹⁹ Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13 luglio 1996, sent. n. 6356 («[...] un argomento che si uniforma perfettamente al principio affermato da questa Corte nella sentenza del 17 aprile 1993 n. 4561 [...]»). In senso conforme anche Cass. Civ., Sez. II, 20 novembre 1998, n. 11736, secondo cui «sulla scorta di dottrina e giurisprudenza (Cass. 1813-76, 6064-79), va ricordato che può essere costituito in mora anche per un credito illiquido, purché l'atto di costituzione in mora consenta ai destinatario di identificare il credito che ne è l'oggetto. È noto, infatti, che nel nostro ordinamento non vige il principio "*in*

Ne deriva uno scenario ove, come rigorosamente ricordato da Enrico Quadri, «è ricorrente l'affermazione secondo cui, non vigendo nel nostro ordinamento il principio *in illiquidis non fit mora*, gli interessi sono da considerare dovuti, sui crediti certi ed esigibili, anche se illiquidi, dal giorno della costituzione in mora»¹⁰⁰, la quale (aggiungo) coincide con il giorno dell'*interpellatio* laddove risulti che il creditore sia stato indotto ad agire in giudizio dal convenuto/debitore con malafede, «qual è da considerare il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione od elementi essenziali di essa»¹⁰¹.

Tale indirizzo, puntualizza Visintini¹⁰², non deve essere inteso nel senso di attribuire esasperato rilievo all'elemento soggettivo del debitore, ma è uno degli indici che consentono di verificare se l'ammontare del credito – tale da rendere inesigibile, da parte del creditore, la prestazione – sia obiettivamente incerto. Alla luce di tanto, le discussioni in ordine

illiquidis non fit mora?. Pertanto, poiché la richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore». Vi è il richiamo anche in Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20806.

¹⁰⁰ E. QUADRI, *Gli interessi*, cit., 661 (al di là di tale affermazione, che traccia i contorni di un quadro generale, vd. anche *ibidem* nt. 136 ove lo Studioso non trascura precedenti e posizioni dottrinali intermedie), ove prosegue: «La frequente coincidenza di tale momento con quello della domanda giudiziale crea, però, indubbiamente una certa interferenza e confusione con le conseguenze del principio dell'efficacia retroattiva della sentenza, in forza del quale dal momento della domanda stessa cominciano comunque a decorrere gli interessi, pur trattandosi di credito incerto, oltre che illiquido». Notevoli anche le precisazioni in tema di interessi compensativi *ibidem*, 664 e nt. 152, 666 e nt. 163.

¹⁰¹ Cass. Civ., Sez. II, 2 agosto 2005, sent. n. 16132. Anche in questo pronunciamento la Suprema Corte da un lato inserisce la oramai doverosa precisazione secondo cui non trova applicazione il principio '*in illiquidis non fit mora*', ma lascia intendere, *de relato*, che se l'illiquidità è abbinata ad una fondata incertezza sull'*an*, allora la contestazione del debitore non sarà ritenuta infondata e, pertanto, gli interessi non decorreranno dal giorno dell'*interpellatio*.

¹⁰² G. VISINTINI, *Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218-1222*, parte di *Il Codice Civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2006, 492.

alla vigenza del principio di supposta origine romana non risulterebbero in linea di massima appropriate, in quanto nulla «di sostanzialmente diverso intendevano affermare i civilisti che sotto il codice abrogato dissertavano sui requisiti della mora e sulla predetta massima *in illiquidis non fit mora*, ma esigevano al contempo, anche ai fini dell'esonero del debitore da responsabilità per ritardo, la prova di una causa non imputabile dell'impossibilità temporanea di adempiere»¹⁰³.

L'imperterrito, ma oscillante, ritorno alla questione della validità del nostro brocardo costituisce, secondo Cannata, una tematica «abbastanza curiosa»¹⁰⁴, le cui soluzioni appaiono tutt'altro che convincenti: «la moderna dottrina e giurisprudenza sono ben lontane dal rifiutare unanimemente il principio, perché in buona sostanza o lo accettano cercando di attenuarne l'assolutezza e la rigidità, ovvero gli negano il carattere di principio cercando di salvarne certe applicazioni, per giungere poi infine, per questa via, alle conclusioni alle quali si era pervenuto imboccando quell'altra»¹⁰⁵. Potremmo riassumere, con l'autorevole Studioso¹⁰⁶, che l'illiquidità del debito non costituisce un ostacolo giuridico alla validità della costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219, I° comma, cod. civ., ma, laddove non imputabile al debitore, certamente ne impedisce l'efficacia, la quale si riattiva nell'ipotesi in cui la mancanza di liquidità dipende da un atteggiamento del debitore,

¹⁰³ G. VISINTINI, *Inadempimento*, cit., 492. La Studiosa prosegue osservando che le «frasi che ricorrono presso alcuni di questi scrittori, secondo cui la mora è la dilazione colposa dell'adempimento, e che dove non si ha colpa non si ha mora, devono essere rettamete intese in quanto dirette a richiedere la non imputabilità del ritardo nel senso chiarito. Nessuno di costoro dubitava della perfetta corrispondenza dei principi adottati in materia di inadempimento definitivo e di mora pur se si davano carico di spiegare la c.d. *perpetuatio obligationis* come effetto della mora e cioè di spiegare come il debitore in mora dovesse rispondere della cosa dovuta per caso fortuito: il ritardo imputabile al debitore – si osservava – fa perdere il carattere fortuito all'evento sopravvenuto nel periodo corrispondente alla mora».

¹⁰⁴ C.A. CANNATA, *L'inadempimento*, cit., 104.

¹⁰⁵ C.A. CANNATA, *L'inadempimento*, cit., 103 s.

¹⁰⁶ C.A. CANNATA, *L'inadempimento*, cit., 104 ss.

trattandosi di una questione, come ricorda Marciano (il quale richiama anche Pomponio)¹⁰⁷, sul fatto.

Da tale lucida ricostruzione è possibile trarre elementi utili per determinare se il principio *‘in illiquidis non fit mora’* – una volta messo al riparo, soprattutto, dagli orientamenti giurisprudenziali in grado di stordire la più attenta dottrina¹⁰⁸ – sia effettivamente operativo nell’ordinamento giuridico italiano: come, peraltro, già avevano concluso i giuristi nella vigenza del codice del 1865, potremmo stabilire che lo è, fintantoché l’illiquidità non sia determinata dal fatto del debitore e che non lo è mai nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ove è «ammissibile che la mora del debitore preceda il momento in cui il debito assuma i classici caratteri di liquidità ed esigibilità»¹⁰⁹. Ne discende che è altrettanto valida l’affermazione formulata partendo dall’opposta prospettiva, cioè che la massima non è stata recepita nel sistema del

¹⁰⁷ Il richiamo alla soluzione romana è di C.A. CANNATA, *L’inadempimento*, cit., 105 e nt. 31, ove viene menzionato Marc. 4 reg. D. 22.1.32pr.: *Mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpellatus oportuno loco non solverit: quod apud iudicem examinabitur: nam, ut et Pomponius libro duodecimo epistularum scripsit, difficilis est huius rei definitio. divus quoque Pius Tullio Balbo rescripsit, an mora facta intellegatur, neque constitutione ulla neque iuris auctorum quaestione decidi posse, cum sit magis facti quam iuris*. Sul passo vd. l’esegesi di C.A. CANNATA, voce *Mora (storia)*, cit., 922 ss.; ID., *L’inadempimento*, cit., 82 s. e nt. 24.

¹⁰⁸ Vd. Boeri la quale, unicamente sulla base della rilevazione di precedenti giurisprudenziali, afferma che «il principio *‘in illiquidis non fit mora’* è stato abbandonato giacché la sua applicazione porterebbe a distorsioni nelle regole generali della responsabilità: sarebbe sufficiente per il debitore inadempiente contestare l’entità o la debenza del credito *ex adverso* vantato per evitare di incorrere nelle conseguenze del suo ritardo (decorrenza degli interessi moratori calcolati a partire dall’*interpellatio*, liquidazione del maggior danno, allocazione del rischio per impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione), conseguenze che può evitare, invece, solo con l’offerta del proprio adempimento» (E. BOERI, *La responsabilità per ritardo e la mora del debitore*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da G. Visintini, III. *Il risarcimento del danno contrattuale – La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari*, Padova, 2009, 635). Tale posizione è stata ampiamente superata già dalla dottrina formatasi nella vigenza del codice del 1865 (su cui vd. *supra*, § 2, testo e note), la quale ha osservato come tale atteggiamento strategico del debitore risulterebbe inefficace a conseguire una illiquidità giuridicamente rilevante al punto tale da paralizzare la decorrenza degli interessi moratori.

¹⁰⁹ T. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni*, cit., 351.

codice vigente, ma risulta applicabile ai casi in cui non sia imputabile al debitore l'impossibilità (temporanea, oppure subordinata ad impedimenti oggettivi) di determinare con esattezza il *quantum*. È certamente scorretta, a mio avviso, ogni opinione che tende a ritenere ‘*in illiquidis non fit mora*’ totalmente recepito o assolutamente rifiutato¹¹⁰.

Di fronte all'eterogeneità delle ipotesi vagliate non stupisce che, dai primi anni 2010, la dottrina abbia mostrato disinteresse verso il nostro principio il quale, viceversa, viene ciclicamente riesumato in taluni pronunciamenti – ove si ribadisce che l'illiquidità del credito ne ostacola la produzione di interessi solamente in ipotesi di condotta incolpevole del debitore¹¹¹ – fino a ritornare, nel biennio 2022-2023, notevolmente frequentato. Come abbiamo già avuto modo di osservare in sede di spoglio delle più recenti decisioni¹¹², lì sembrerebbe coagularsi la convinzione che il principio ‘*in illiquidis non fit mora*’ non sia stato riprodotto nel nostro ordinamento (oppure, in estrema alternativa, che sia stato esplicitamente rifiutato): eppure, alla luce del travagliato percorso scientifico che ha caratterizzato la massima, risulta dimostrata la profonda tenuità di tale congetturata emancipazione, nonché l'oggettiva difficoltà di affermare che il legislatore abbia effettivamente compiuto una consapevole scelta in tale direzione.

Potremmo dire che molte pagine e numerose sentenze sono state scritte per tentare di superare il peso concettuale e le complesse ricadute applicative di ‘*in illiquidis non fit mora*’ – la cui autorevolezza, per lungo tempo, si è ritenuto derivante dalla sua ipotizzata origine romana o romanistica – ma, di fatto, i tentativi di imprimerne o rimuoverne la cifra nell'/dall'ordinamento sono il frutto unicamente del portato di una

¹¹⁰ Ad esempio, fra i più recenti, G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, Napoli, 2010, 53.

¹¹¹ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25 luglio 2013, sent. n. 18037; Cass. Civ., Sez. II, 30 aprile 2014, sent. n. 9510 (con particolare riferimento a Cass. Civ., Sez. II, 14 maggio 1994, sent. n. 4712); Cass. Civ., Sez. Trib., 9 agosto 2016, sent. n. 16797; Cass. Civ., Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12064; Cass. Civ., Sez. III, 8 novembre 2019, sent. n. 28811; Cass. Civ., Sez. VI, 12 giugno 2019, sent. n. 15856; Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10599; Cass. Civ., Sez. VI, 23 settembre 2021, n. 25891.

¹¹² Per l'indicazione dei pronunciamenti in tema e dei loro contenuti, vd. *supra*, § 1.

tradizione storica supposta dalla scienza giuridica e trasmessa alla giurisprudenza, la quale a più riprese è intervenuta per cercare di adattare il diritto alle rinnovate esigenze economico-sociali, pur nel rispetto della sua dimensione storica. Ci si chiede per quale ragione, nel contesto di siffatto processo di evoluzione fisiologica del fenomeno giuridico, la massima *‘in illiquidis non fit mora’* sia risultata destinataria di tanto polemici strali della dottrina e della giurisprudenza, i cui esponenti hanno avvertito, nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, la necessità di stabilirne in via definitiva l’estraneità alla tradizione giuridica cui il diritto contemporaneo attinge.

La principale ragione di tale (insolitamente certosino) lavoro di ‘esclusione giuridica’ deriva proprio, a mio avviso, dall’approfondimento degli studi storici – orientati a verificare la validità delle supposte radici romanistiche di *‘in liquidandis non fit mora’* – e dai risultati raggiunti al loro esito.

4.1 *Elementi romani e rimaneggiamenti romanistici di ‘in illiquidis non fit mora’*: *Venul. 12 ‘stipul.’ D. 50.17.99*

Abbiamo constatato¹¹³ che l’audace automatismo con cui l’origine del principio *‘in illiquidis non fit mora’* viene ricondotta all’esperienza giuridica di Roma è un tratto caratteristico della più recente giurisprudenza della Suprema Corte. Quest’ultima – se, con riferimento alla vigente disciplina della mora, ha sintetizzato le molteplici teorie di volta in volta proposte dalla dottrina, riducendole a conclusioni schematiche e funzionali all’immediata risoluzione di casi pratici – dei secolari precedenti delle Corti territoriali ha conservato, in relazione al dato prettamente storico, lo sbiadito ricordo secondo il quale la massima proverrebbe dall’antica Roma. E mentre, da un lato, l’esigenza di una giustizia efficace e spedita ammette (anche massicce) semplificazioni teoriche, da un altro lato è pur vero che una data ricostruzione operata sul piano della tradizione giuridica può, specialmente se inesatta, determinare profonde difficoltà di coordinamento sistematico anche a distanza di secoli.

¹¹³ Cfr. *supra*, § 1.

Tale osservazione cresce di validità se si osserva che l'origine roman(istic)a di *‘in illiquidis non fit mora’* – caratteristica precaria, questa, che ha fomentato dottrina e giurisprudenza, esasperandone lo slancio di emancipazione dalla tradizione – ha costituito oggetto di diffuse critiche, totalmente ignorate dal Supremo Collegio in tempi più recenti, da parte degli Studiosi e dei Tribunali fin dal XIX secolo, su cui adesso occorre meditare.

Il primo dato da evidenziare è che in nessuna delle fonti romane a noi pervenute risulta possibile rinvenire i sintagmi *‘in liquidandis non fit mora’*, *‘in illiquidis non fit mora’* oppure espressioni equivalenti: così correttamente osservavano, già agli inizi del Novecento, la giurisprudenza locale¹¹⁴ oltre che, tra i vari, Messa¹¹⁵, Fadda¹¹⁶, Madonna¹¹⁷, Montel¹¹⁸, Benatti¹¹⁹.

Viceversa, il testo in cui si è ritenuto di vedere – ma non senza amplissime le riserve¹²⁰, indirizzate da un denso studio di Kniep¹²¹ – una rudimentale formulazione della *regula* oggetto di esame è costituita dal

¹¹⁴ C. Appello Napoli, ud. 2 dicembre 1907, cit., col. 259: «[...] non esplicitamente formulato nelle fonti del diritto romano [...]»; memorabile anche Cass. Torino, 13 giugno 1916, cit., col. 1068, ove rileva che «la massima *in illiquidis non fit mora* non è scritta in nessuna disposizione di legge, e non può pertanto utilmente essere invocata se non quando per avvenuta armonizzi con le finalità di un dato precetto positivo».

¹¹⁵ G.C. MESSA, voce *Mora*, in *Enc. giur.*, X.3, Milano, 1901, 385: «[...] il principio non trovasi affermato esplicitamente nelle fonti romane [...]».

¹¹⁶ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 258 e nt. 2.

¹¹⁷ E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 818: «Dando un rapido sguardo alle fonti romane, mi sembra che, il principio che prima della liquidazione non possa esistere *mora*, non trovasi affermato esplicitamente in esse, ma invece è ammesso dagl'interpreti».

¹¹⁸ A. MONTEL, *La mora*, cit., 206: «In nessun luogo è esplicitamente affermato il principio nella forma in cui ci è pervenuto».

¹¹⁹ F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 91: «Il principio è espresso con il noto brocardo “*in illiquidis non fit mora’*”, di cui è incerta sia l'origine storica, sia il valore che esso assume nell'attuale ordinamento».

¹²⁰ Cfr. *infra*, nel testo.

¹²¹ K.F.F. KNIEP, *Mora des Schuldners nach römischen und heutigem Recht*, I, Rostock, 1871.

seguinte passo, riconducibile all'enigmatica figura¹²² del giurista Quinto Claudio Venuleio Saturnino:

Venul. 12 *stipul.* D. 50.17.99: *Non potest improbus videri, qui ignorat quantum solvere debeat.*

Il contenuto del testo – la cui genuinità, per quanto mi è dato verificare, appare indenne da critiche interpolazioniste – si mostra complesso da contestualizzare e, di conseguenza, da decifrare: il giurista afferma che colui il quale ignora il *quantum* dell'obbligazione al cui adempimento è tenuto, non sembra essere *improbus*¹²³. Non è certamente d'aiuto all'esegesi la sua collocazione in D. 50.17 – nel quale sono sistemate le *diversae regulae iuris antiqui* ed in cui non si rintracciano elementi di continuità logica con il precedente passo di Ermogeniano¹²⁴ ed il successivo di Gaio¹²⁵ –, che riduce il testo, «strappato alla primitiva connessione»¹²⁶, ad una monade isolata¹²⁷.

Lenel, nella propria ricostruzione palinogenetica¹²⁸, posiziona il frammento come ultimo del dodicesimo libro di Venuleio '*De stipulationibus*' (di cui disponiamo, in totale, soltanto di tre stralci¹²⁹), ipotizzandone la continuità logica con l'argomento del libro successivo:

¹²² Sui problemi di identificazione del giurista e sui tre nomi (Venuleio Saturnino, Claudio Saturnino, Quinto Saturnino) candidati ad indicare il medesimo personaggio, vd. W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar, 1952, 181 ss.; O. LENEL, *Palinogenesia iuris civilis*, II, Lipsiae, 1889, col. 1207 ntt. 1 e 3; E. BUCHNER, voce *Venuleius*, n. 13 (*Venuleius Saturninus*), in *PWRE*, VIII.A(15), Stuttgart, 1955, coll. 824 ss.; S. RICCOBONO JR., *Profilo storico della dottrina della mora nel diritto romano, sino all'età degli Antonini*, in *AUPA*, 29, 1962, 388 s.

¹²³ Sulle possibili interpretazioni dell'aggettivo '*improbus*', vd. *infra*, nel testo.

¹²⁴ Hermog. 4 *iuris epit.* D. 50.17.98: *Quotiens utriusque causa lucri ratio vertitur, is praefereendus est, cuius in lucrum causa tempore praecedit.*

¹²⁵ Gai. 1 *reg.* D. 50.17.100: *Omnia, quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt.*

¹²⁶ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 260.

¹²⁷ Salvo quanto sostenuto, audacemente, da Pothier in relazione al presunto collegamento del passo con D. 50.17.63, su cui vd. *infra*, nt. 136.

¹²⁸ O. LENEL, *Palinogenesia*, II, cit., Lipsiae, 1889, col. 1222 fr. 70 e nt. 4.

¹²⁹ Oltre al frammento trascritto, cfr. D. 7.9.4 e D. 45.3.25.

quest'ultimo – a voler confidare nel contenuto dell'unico passo a noi tràdito¹³⁰ e nella sua collocazione, da parte dei compilatori Bizantini, in D. 35.2 (rubricato '*Ad legem Falcidiam*') – potrebbe trattare '*de hereditariis vel hereditatis occasione stipulationibus et promissionibus*'.

Tuttavia, al di là del riordinamento proposto dal Maestro di Mannheim, la penuria di contenuti a nostra disposizione non consente di individuare, con sicurezza, quali siano i termini del discorso in cui originariamente si collocava l'affermazione di Venuleio. Valgano, tuttavia, le considerazioni di metodo svolte da Riccobono Jr., il quale osserva che la nomenclatura dei libri ('*De stipulationibus*') è indicativa del forte legame del giurista con i principi del *ius civile*, rispetto ai quali, tuttavia, tanto avrebbe potuto atteggiarsi quale conservatore e tanto come innovatore¹³¹. Ed è sullo sfondo di tali insuperabili indeterminatezze che il testo – escludendo gli studi in cui viene richiamato, senza particolare attenzione ai problemi esegetici, in relazione al nostro tema¹³² – risulta oggetto di animati conflitti sul piano della sua interpretazione.

L'orientamento che riconduce al passo in esame l'origine del principio '*in illiquidis non fit mora*', sviluppatosi nel XVI secolo¹³³ a partire

¹³⁰ Venul. 13 *stipul.* D. 35.2.6: *Si vir uxori heres exstiterit et in funus eius impenderit, non videbitur totum quasi heres impendere, sed deducto eo, quod quasi dotis nomine quam lucri facit conferre debuerit.*

¹³¹ S. RICCOBONO JR., *Profilo*, cit., 388 s. Sul pregio e sul rigore dell'impianto argomentativo adoperato dallo Studioso nel citato lavoro, vd. P. VOCI, *Recensione* a S. RICCOBONO JR., *Profilo*, cit., in *Iura*, 16.2, 1965, 210 ss. Mi si consenta di evidenziare che la serie di libri '*De stipulationibus*' non è necessariamente indicativa dell'atteggiamento (conservatore o innovatore) complessivamente assunto dal giurista in tutta la sua produzione, né dello stampo della sua formazione, specie se si considera (vd. l'elenco delle opere ordinato in E. BUCHNER, voce *Venuleius*, n. 13 [*Venuleius Saturninus*], cit., coll. 825 ss.) che la sua produzione risulterebbe contemplare anche lavori legati al *ius honorarium*, fra cui i libri '*Ad edictum*' e '*De interdicitis*'.

¹³² Vd. *supra*, nel testo. *Add* S. JANNUZZI, *Nota* a Cass. Napoli, ud. 5 maggio 1877, cit., col. 864 s. nt. 1-2, con riflessioni intorno al problema dell'applicabilità della regola enunciata da Venuleio all'ipotesi di liquidazione giudiziale dei frutti dovuti dal possessore in mala fede di un fondo al proprietario rivendicante.

¹³³ Non mi risultano precedenti interpretazioni di senso conforme a quella adottata da Cuiacio. Cfr. lo scolio di Accursio, il quale alcun riferimento opera alla materia degli

dai commenti di Cuiacio¹³⁴, si fonda sull'interpretazione dell'aggettivo 'improbus' – che nei Basilici risulta sostituito, in questo specifico caso, da 'impudens'¹³⁵ – come sinonimo di 'moroso'; il significato di quanto esposto da Venuleio, dunque, sarebbe il seguente: non può considerarsi in mora colui il quale ignora il *quantum* da adempiere¹³⁶. Tale prospettiva avvalorerebbe di molto la tesi dell'origine romana – quantomeno di età classica¹³⁷ – del principio 'in illiquidis non fit mora', ma si scontra con rilievi seri e fondati.

Sul piano della critica filologica, è stato obiettato che ricondurre il termine 'improbus' alla nozione di 'moroso' costituisce una scelta esegetica del tutto arbitraria. Da molti viene osservato¹³⁸, sulla corretta

interessi moratori (*Digestum Novum seu Pandectarum Iuris Civilis*, III, Lungduni, 1604, coll. 1897 s., lett. e).

¹³⁴ Secondo Cuiacio, 'improbus' è sinonimo di «in mora. Qui ignorat, &c. ut qui arbitrum petit rationibus excutiendis» (ad Iul. 17 dig. D. 50.17.63, in J. CUJACIUS, *Opera*, VIII, Neapoli, 1758, col. 691, coll. 786 s.; lo Studioso precisa che tali considerazioni sono valevoli anche per D. 50.17.99, *ibidem*, col. 813).

¹³⁵ Bas. 2.3.99 (Heimb. I, 71), ove viene proposta la traduzione con il termine 'ἀναδής', adoperata anche nei punti in cui il termine in lingua latina utilizzato è 'improbus' (cfr., ad esempio, Bas. 60.12.80 sub. 9 [Heimb. V, 529]).

¹³⁶ Oltre Cuiacio, vd. MATHAEUS, *In extremum Pandectarum titulum, qui est 'De diversis regulis Iuris antiqui' commentarius*, Marpurgi, 1607, 331, ove, con riferimento al fr. 99, osserva che «Venuleius per vocem 'improbus', moratorem denotat». Pothier, *Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae*, XXIV, Parisiis, 1823, 318 s., posiziona il passo nel §1, rubricato 'Quando mora alicui fieri videatur', al n. 1384, attribuendogli il valore di precisazione di un testo tratto dai *libri digestorum* di Giuliano (sistemato in Iul. 17 dig. D. 50.17.63, su cui vd. anche *supra*, nt. 134 e *infra*, § 4.2), in cui si legge 'Qui sine dolo malo ad iudicium provocat, non videtur moram facere' e sancisce il principio secondo cui il debitore il quale, senza dolo, cita in giudizio il creditore non è da considerarsi in mora. Secondo Pothier – il quale interpreta il lemma 'improbus' come sinonimo di moroso –, l'affermazione di Giuliano risulta avvalorata dal passo di Venuleio, che pure esonererebbe il debitore dalla mora laddove non sia noto il *quantum*.

¹³⁷ Venuleio sarebbe infatti da collocarsi nel II sec. d.C. Per la sua datazione vd. la bibliografia riportata *supra*, nt. 122, cui *adde* i richiami ulteriori contenuti in O. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., col. 1207 nt. 2.

¹³⁸ O. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., col. 1222; C. FADDA, *Denunzia*, cit., 259; S. RICCOBONO JR., *Profilo*, cit., 394 e così per gli altri su cui vd. *infra*, in questo §, nel testo e nelle note.

impostazione di Kniep¹³⁹, che l'aggettivo *'improbus'*, nel suo significato tecnico, indica l'individuo in mala fede e non colui il quale versa in mora (escludendo *a priori* il profilo della colpa, ancorché tale requisito potrebbe comunque caratterizzare la condotta del soggetto inadempiente)¹⁴⁰. Tanto è utile a sovvertire, già in prima battuta, la supposta correlazione del frammento di Venuleio al tema del ritardo nell'adempimento e degli interessi moratori.

Quanto ai profili sostanziali, si è tentato di fornire una spiegazione al contenuto del passo attingendo alla ricostruzione palinogenetica di Lenel¹⁴¹ e, in particolare, al collegamento da costui suggerito fra il nostro D. 50.17.99 (il quale, ipoteticamente, conclude il dodicesimo libro *'De stipulationibus'*) e D. 35.2.6 (che costituirebbe l'esordio del tredicesimo), congetturando la loro attinenza al tema delle *stipulationes praetoriae* in tema di reintegra delle eccedenze di legato¹⁴², cui già operava un fugace riferimento Friedrich Mommsen¹⁴³.

Tralasciando lo sbrigativo, quanto acritico, affidamento di Fadda a tale ipotesi¹⁴⁴ – cui accede, con maggiore approfondimento, Madonna¹⁴⁵ –, Montel¹⁴⁶ ritiene che il passo abbia ad oggetto la cauzione pretoria *'si cui plus quam lege Falcidia licuerit legatum esse dicitur'*, pertanto vi andrebbe attribuito il seguente contenuto: laddove il legatario agisca nei confronti dell'erede per l'esecuzione della prestazione, ma si versi in una situazione di incertezza circa la lesione della *quarta Falcidia*, il pretore, in via

¹³⁹ K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., 373.

¹⁴⁰ Per le occorrenze, vd. voce *'Improbus'*, in *VIR*, III.1, Berlin-New York, 1979, col. 442.

¹⁴¹ Sulla quale vd. *supra*, nel testo.

¹⁴² Vd. O. LENEL, *Das 'edictum perpetuum'*³, Leipzig, 1927, 537, § 284.

¹⁴³ F. MOMMSEN, *Beiträge zum Obligationenrecht*, Braunschweig, 1855, 59 s.

¹⁴⁴ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 260, ove si limita ad osservare che questo «riferimento spiegherebbe a meraviglia il passo, e lo separerebbe completamente dalla dottrina della mora», senza tuttavia analizzare quale sarebbe, dunque, il significato del testo alla luce della sua diversa contestualizzazione.

¹⁴⁵ E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 819.

¹⁴⁶ A. MONTEL, *La mora*, cit., 206 s., seguito da F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 91 s. Ma vd. anche A. PERNICE, *Labeo. Römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, II.2.I², Halle, 1900, 134 s.

precauzionale ed in attesa di quantificazione, può imporre all’attore di prestare cauzione a garanzia della eventuale restituzione dell’eccedenza, con l’obbligo per l’erede di comportarsi secondo buona fede (onde non risultare *improbus* ed evitare, così, la mora). L’affascinante ricostruzione, tuttavia, non va esente da criticità: il passo è tanto conciso che, per quanto in linea di principio il collegamento con la *lex Falcidia* sia ammissibile, gli elementi dati per sottintesi in questa interpretazione sono troppo numerosi per renderla pienamente convincente.

A mio avviso più persuasivo, e non perciò risolutivo, è l’indirizzo metodologico di Genzmer¹⁴⁷, il quale sostiene che il riferimento al diritto – che si crede di leggere in Venuleio – dell’erede-debitore di chiedere al pretore l’istituzione una *cautio* in capo al legatario costituisce una forzatura: infatti la locuzione ‘*non potest improbus videri*’, letta nel suo significato letterale, implica solamente che il convenuto (il quale non deve essere obbligatoriamente un erede¹⁴⁸) ometta un dato comportamento in quanto ignora l’ammontare del *quantum*. In quest’ottica mi sembra più prudente – una volta appurata l’estraneità del frammento al tema dell’illiquidità e della mora – arrestarsi a tale consapevolezza, ovvero proporre una interpretazione del passo che, sempre ammesso il suo legame con la *lex Falcidia*, sia ‘meno estensiva’ di quella dominante: l’erede, il quale si è rifiutato di eseguire il legato in quanto ‘*ignorat quantum solvere debeat*’, non deve essere considerato in mala fede (*improbus*).

Al di là della sua contestualizzazione originale¹⁴⁹, rimane il fatto che se questa frase di Venuleio è stata ritagliata dai Compilatori come *regula iuris* di portata generale – vuoi per la sua formulazione icastica, per il cui

¹⁴⁷ E. GENZMER, *Der subjektive Tatbestand des Schuldnerverzugs im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*, 44, 1924, 126 s.

¹⁴⁸ E. GENZMER, *Der subjektive Tatbestand*, cit., 127. Non può del tutto escludersi che la fattispecie originariamente esaminata da Venuleio nulla avesse a che vedere con la *lex Falcidia*.

¹⁴⁹ La quale, ove mai svelata, sarebbe utile per comprendere quale fu l’effettiva consapevolezza di Venuleio – quando stava redigendo il suo commentario – in ordine al tema oggetto di nostra indagine, e cioè se il giurista visse in un momento storico in cui il problema del rapporto fra liquidità e interessi di mora costituiva *ius controversum*.

raffinamento non escluderei un intervento dei Bizantini, vuoi per la versatilità di casi che si presta a regolare –, allora non è da escludere che nel Tardoantico ne sia stato ipotizzato l'impiego per disciplinare anche (ma non soltanto) i casi in cui il debitore non adempie perché ignora l'entità della prestazione che è tenuto ad eseguire¹⁵⁰. Del resto, le divergenti ricostruzioni¹⁵¹ formulate su D. 50.17.99, inclusa quella da me proposta, testimoniano la malleabilità dell'affermazione e giustificano, per quanto ciò ne sia un'estremizzazione, anche l'uso del testo nel diritto comune onde avallare la tesi che dai Romani sia stato trasmesso un principio equivalente a *'in illiquidis non fit mora'*.

Tali incertezze intorno ai molteplici aspetti del passo di Venuleio vengono trasferite e si manifestano anche sul piano del diritto vivente. Come abbiamo osservato¹⁵², la giurisprudenza italiana dei primi del Novecento tendeva ad escludere l'applicabilità del principio *'in illiquidis non fit mora'* all'ipotesi di responsabilità aquiliana, stabilendo che il *dies a quo* di maturazione degli interessi (da qualificarsi, peraltro, come compensativi e non come moratori¹⁵³) fosse quello di verificaazione del sinistro. Sul punto, in particolare, il richiamo a D. 50.17.99 per giustificare l'ipotetico transito del principio nel diritto contemporaneo viene espressamente giudicato improprio in Cass. Torino, 13 giugno 1916¹⁵⁴ ma, soprattutto, in App. Roma, 7 marzo 1922, ove la Corte precisa che gli «interessi sono poi compensativi e spettano dal giorno del sinistro. Invano pretendesi invocare l'abusato principio *in illiquidis non fit mora*. Il noto frammento di Venuleio *non potest improbus videri qui ignorat quantum solvere debeat*, dal quale si fa derivare solitamente il preteso

¹⁵⁰ In parziale consonanza con questa affermazione F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 94.

¹⁵¹ K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., 277 ss., 314, ad esempio rifiuta per principio la tesi che l'incertezza sul *quantum* determini la paralizzazione degli interessi di mora; C.A. CANNATA, *L'inadempimento*, cit., 150 nt. 8, ritiene che Venuleio si riferisca ai danni da ritardo.

¹⁵² Cfr. *supra*, § 2.

¹⁵³ Lineamenti in T. DALLA MASSARA, *Le obbligazioni*, cit., 381 ss., 393 ss., con ampia bibliografia.

¹⁵⁴ Cass. Torino, 13 giugno 1916, Pres. Desenzani P., Est. Bertolini, in *Foro it.*, 41.I, 1916, col. 1068.

assioma sopra ricordato, viene riferito dai più autorevoli interpreti del diritto romano a un istituto specialissimo del diritto successorio, che non avrebbe rapporto colla mora e cogli interessi»¹⁵⁵.

Parimenti, *'in liquidandis non fit mora'* viene escluso con riferimento alla responsabilità contrattuale se ad essere incerto è il solo *quantum* e non anche l'*an* (in questo secondo caso, la quantificazione giudiziale fa retroagire il *dies a quo* di maturazione degli interessi all'*interpellatio*)¹⁵⁶.

4.2 *Argomenti favorevoli e contrari alle origini romane di 'in illiquidis non fit mora': ulteriori fonti e riscontri*

Occorre puntualizzare che oltre al passo attribuito a Venuleio sono state talvolta addotte, a sostegno della tesi favorevole all'origine romana

¹⁵⁵ App. Roma, 7 marzo 1922, Pres. Persico, Est. Scalfaro, in *Foro it.*, 47.I, 1922, col. 1115.

¹⁵⁶ Cfr. *supra*, §§ 2-3. È utile riportare il passaggio di C. Appello Napoli, ud. 2 dicembre 1907, cit., col. 259, in cui viene affrontato l'argomento in una prospettiva storico-comparatistica, che avvalora quanto detto *supra* nel testo: «Osserva che indarno gli appellanti invocano il broccardo: *in illiquidis non fit mora*. E esso, sebbene non esplicitamente formulato nelle fonti di diritto romano, fu, sul fondamento delle leggi 63 e 99 Dig., *de reg. iur.*, 17 e 24 Dig., 22, 1, riconosciuto e disciplinato dagli interpreti; e passò nella dottrina e nella pratica del diritto comune, e nella dottrina e nella giurisprudenza elaborate anche dopo le codificazioni. Ma non fu inteso e applicato generalmente in senso rigoroso e assoluto. Gli interpreti del diritto comune e i commentatori dei codici francese e italiano, i più autorevoli, e la giurisprudenza più esatta, ammisero una limitazione al principio: non lo ritennero applicabile ai casi in cui la illiquidità del credito dipendesse dalla negligenza o da altra forma di colpa del debitore, e ciò in odio alla mala fede. E distinsero la posizione giuridica del debitore, certamente tale, sebbene di somma solamente indeterminata nel *quantum*, dalla posizione giuridica del debitore, pel quale non sia certa l'esistenza stessa del suo debito. Non mancano però scrittori e giudicati che intendono quella regola in senso rigoroso e assoluto: la illiquidità, secondo essi, impedisce il sorgere della mora e la conseguente obbligazione degli interessi, non solo se generi un dubbio, sia pur lieve, sull'esistenza del credito, ma anche quando renda incerto il *quantum debeatur*, giacché il creditore in entrambi i casi si troverebbe nella impossibilità di pretendere la somma dovuta. Questa dottrina però non applica la regola al caso in cui la illiquidità sia apparente, determinata da lite ingiusta del debitore: onde la semplice esistenza di una lite, provocata dal debitore, non deve confondersi colla vera e propria illiquidità dipendente dalla natura stessa o dalle speciali circostanze del credito».

di ‘*in illiquidis non fit mora*’, ulteriori fonti. I riferimenti sono spesso generici¹⁵⁷ o imprecisi¹⁵⁸, pertanto riporterò di seguito solamente i passi che è effettivamente possibile individuare, i quali – per le ragioni che preciserò *infra* – ammettono una trattazione unitaria:

(1a)¹⁵⁹ Ulp. 34 *ad ed.* D. 22.1.21: *Sciendum est non omne, quod differendi causa optima ratione fiat, morae adnumerandum: quid enim si amicos adhibendos*

¹⁵⁷ C. Appello Napoli, ud. 2 dicembre 1907, cit., col. 259, è l'unico luogo, della bibliografia consultata, in cui viene operato un riferimento generico al titolo D. 22.1.17, senza l'indicazione di un preciso paragrafo fra gli otto di cui esso si compone. Mi è sembrato che Paul. *l.s. usur.* D. 22.1.17.3 fosse l'unico ad avallare l'intento della Corte, cioè quello di enumerare fonti in cui, oltre a D. 50.17.99, venisse posta in discussione la decorrenza degli interessi di mora. Il testo, non molto esaminato con riferimento alla tematica di nostro interesse (vd. *infra*, in questa nt.) è il seguente: Paul. *l.s. usur.* D. 22.1.17.3: *Si pupillo non habenti tutorem fideicommissum solvi non potuit, non videri moram per heredem factam divus pius rescripsit. Ergo nec ei debetur, qui quod rei publicae causa afuit vel ex alia causa iusta impeditus, ex qua restituito indulgetur, petere non potuit: quid enim potest imputari ei, qui solvere, etiamsi vellet, non potuit? Nec simile videri posse, quod placuit minoribus etiam in his succurri quae non adquisierunt: usurae enim non propter lucrum petentium, sed propter moram solventium infliguntur.* Il passo, come anticipato, ha ad oggetto il caso in cui l'erede, pur volendo adempiere al fedecommesso, non ne ha modo in quanto nel primo caso il pupillo beneficiario è privo di tutore e, nel secondo caso, il creditore è assente ‘*rei publicae causa*’. La *mora* non è dovuta, come ha stabilito in un rescritto il *Divus Pius*, in quanto essa viene inflitta non per lucro di chi domanda, ma per la mora di chi non paga. Del testo si sono occupati, per quanto di nostro interesse, K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., spec. 44 ss.; E. GENZMER, *Der subjektive Tatbestand*, cit., 157 s.; A. MONTEL, *La mora*, cit., 40; S. RICCOBONO JR., *Profilo*, cit., 398 ss.; H.H. JAKOBS, ‘*Culpa* und ‘*Interpellatio*’ bei der ‘*Mora Debitoris*’ nach klassischem Recht, in TR, 23, 1974, 40. Oltre alla sottrazione del debitore intenzionato ad adempiere (ma impossibilitato per ragioni a lui non imputabili) dalla mora, non vi sono ulteriori dati idonei a suffragarne una relazione con il requisito della liquidità posto che, viceversa, nel caso di specie il credito sembra essere liquido e certo, ma inesigibile per responsabilità del creditore. Dunque non ritengo si tratti di una fonte legittimante la sussistenza, presso gli antichi Romani, di una *ratio* equiparabile a ‘*in illiquidis non fit mora*’.

¹⁵⁸ Vd. *supra*, nt. 157 e *infra*, ntt. 159-162.

¹⁵⁹ K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., spec. 346 ss.; E. GENZMER, *Der subjektive Tatbestand*, cit., 147; H.H. JAKOBS, ‘*Culpa*’, cit., 37. Si noti che C. FADDA, *Denunzia*, cit., 261 richiama un tale Ulp. 34 *ad ed.* D. 22.1.22, ma in quel luogo è presente Paul. 37 *ad ed.* (il quale afferma: *Si modo id ipsum non fraudandi causa simuletur*). Alla luce dei contenuti di Ulp. 34

debitor requiratur vel expediendi debiti vel fideiussoribus rogandis? Vel exceptio aliqua allegetur? Mora facta non videtur.

(1b) Paul. 37 *ad ed.* D. 22.1.22: *Si modo id ipsum non fraudandi causa simuletur.*

(2)¹⁶⁰ Paul. 37 *dig.* D. 22.1.24pr.: *Si quis solutioni quidem moram fecit, iudicium autem accipere paratus fuit, non videtur fecisse moram: utique si iuste ad iudicium provocavit.*

(3)¹⁶¹ Iul. 17 *dig.* D. 50.17.63: *Qui sine dolo malo ad iudicium provocat, non videtur moram facere.*

(4)¹⁶² C. 8.27.5: IMP. ALEXANDER A. SOSSIANO. *Si residuum debiti paratus es solvere, praeses provinciae dabit arbitrum, apud quem, quantum sit quod superest ex debito, examinabitur: et sive ad iudicem venire diversa pars cessaverit sive*

ad ed. D. 22.1.21, ho ritenuto che lo Studioso si riferisse a tale passo e per tale ragione l'ho citato ugualmente (1a), riportando comunque anche il brano di Paolo (1b). La citazione viene pedissequamente ripresa da E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 820, il quale ne assorbe anche le imprecisioni. Per il testo (1b), oltre ai riferimenti bibliografici indicati *supra*, in questa nota, vd. anche A. MONTEL, *La mora*, cit., 208.

¹⁶⁰ K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., spec. 337 ss.; C. FADDA, *Denunzia*, cit., 261; E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 818 e 820; E. GENZMER, *Der subjektive Tatbestand*, cit., 146; A. MONTEL, *La mora*, cit., 208. Tra i più recenti, vd. G. ALBERS, *'Perpetuatio obligationis'. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht*, Köln, 2019, 178 nt. 202. La fonte viene citata anche (con omissione del *principium*) in C. Appello Napoli, ud. 2 dicembre 1907, cit., col. 259.

¹⁶¹ Il passo è tratto da C. FADDA, *Denunzia*, cit., 261. L'Autore, in verità, lo cita come Iul. 17 *dig.* D. 50.17.65 (ove però è presente un passo di Giuliano tratto dal libro 54 *digestorum* relativo alla *natura cavillationis*): ho ritenuto, anche sulla base di C. Appello Napoli, ud. 2 dicembre 1907, cit., col. 259, che la fonte corretta fosse Iul. 17 *dig.* D. 50.17.63. A riprova di tale deduzione, rinvengo il testo citato anche in K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., 337 ss.; E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 818 e 820; E. GENZMER, *Der subjektive Tatbestand*, cit., 146; A. MONTEL, *La mora*, cit., 208; S. RICCOBONO JR., *Profilo*, cit., 312 ss.; H.H. JAKOBS, *'Culpa'*, cit., 35 e 45 nt. 83.

¹⁶² E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 818.

oblato superfluo ad venditionem prosiluerit, improba alienatio proprietatis tuae ius non auferet. A 231 PP. XII K. AUG. POMPEIANO ET PELIGNO CONSS.

È indubbio che ciascuno dei passi riportati sia provvisto di specificità contenutistiche, stilistiche e concettuali. Puntualizzo, tuttavia, che un esame approfondito di ogni testo sarebbe certamente utile nell’ottica di una ricostruzione complessiva della disciplina degli interessi (di mora) nell’esperienza giuridica di Roma – per il quale occorrerebbe un’estensione monografica del presente lavoro –, ma il mio obiettivo è di svolgere soltanto una verifica della loro idoneità a confermare l’origine romana o romanistica di ‘*in illiquidis non fit mora*’, in quanto richiamati in letteratura ed in giurisprudenza come *exempla* utili a tal fine.

I passi (1a) e (1b) avvalorano il principio secondo cui la mora non è dovuta nel caso in cui il debitore – in questo caso, il marito-erede – attui taluni comportamenti i quali, pur producendo l’effetto di ritardare l’adempimento, siano l’esercizio di legittime sue facoltà (come la *rogatio* dei fideiussori, oppure il compimento di azioni finalizzate ad eseguire la prestazione, oppure l’interrogazione dei suoi amici «über die Existenz der Schuld»¹⁶³), purché, precisa Paolo, non vengano simulati¹⁶⁴ *fraudandi causa*. Risulta evidente la totale assenza di connessione dei due brani – attinenti per lo più alla materia ereditaria/dotale¹⁶⁵ – con il tema dell’improduttività di interessi di mora del credito illiquido: una dilatazione della loro portata, già espressa «in forma troppo generale»¹⁶⁶, verso il nostro principio sarebbe ben più ardita delle forzature ermeneutiche praticate su D. 50.17.99.

¹⁶³ E. GENZMER, *Der subjektive Tatbestand*, cit., 148. H.H. JAKOBS, ‘*Culpa*’, cit., 38 legittimamente si domanda «Denn zu welchem Zweck solle die *amici* hinzugezogen werden?» e, partendo da tale anomalia, argomenta un sospetto di corruzione almeno di D. 22.1.21.

¹⁶⁴ Sul significato tecnico di simulazione anche con riferimento a questo passo, brevi riferimenti in J. PARTSCH, *Die Lehre vom Scheingeschäfte im römischen Rechte*, in *ZSS*, 42, 1921, 256 ss. e nt. 1.

¹⁶⁵ K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., 194; C. FADDA, *Denunzia*, cit., 261, replicato pedissequamente in E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 820.

¹⁶⁶ A. MONTEL, *La mora*, cit., 208.

I testi (2) e (3) presentano caratteristiche e contenuti analoghi¹⁶⁷: nel primo, Paolo afferma che colui il quale ha ritardato l’adempimento ma ha affrontato a buon diritto (*‘iuste’*) un giudizio (avente ad oggetto, si presume, la [ri]quantificazione della prestazione)¹⁶⁸, è da escludersi la *mora*. Nel secondo¹⁶⁹ – anch’esso plausibilmente attinente, nel suo contesto originale, ad un problema di dote¹⁷⁰ – viene ribadito il medesimo principio (nello stile ermetico caratteristico delle *diversae regulae iuris*¹⁷¹), in aggiunta alla precisazione circa l’elemento soggettivo che, come anche nel caso di (1b), deve escludere la sussistenza di dolo.

Centrifugo rispetto ai precedenti passi si appalesa il testo della *lex* rivolta da Alessandro a Sossiano (4), citata unicamente da Madonna, il quale così si esprime: «il debitore, che aveva soddisfatto la sua obbligazione, e poscia veniva scorto un errore di computo a danno del creditore, allora la lite era dal preside rimessa ad un *arbiter*. Questo è il caso tipico di affermare “*in liquidandis non fit mora’*»¹⁷². Invero la costituzione non opera alcun riferimento alla *mora*, ma si limita a stabilire che, di fronte alla volontà del debitore di pagare un debito residuo, il *praeses provinciae* dovrà rimetterlo davanti ad un *arbiter* per la quantificazione dell’ammontare restante e, sia nell’ipotesi in cui il creditore non si presenti in giudizio, sia nell’eventualità che costui alieni

¹⁶⁷ Kniep ne specifica la consonanza di significato anche con Tryph. 15 *disp.* D. 13.1.20 (*Licet fur paratus fuerit excipere conditionem et per me steterit, dum in rebus humanis res fuerat, condicere eam, postea autem perempta est, tamen durare conditionem veteres voluerunt, quia videtur, qui primo invito domino rem contractaverit, semper in restituenda ea, quam nec debuit auferre, moram facere*) e Scaev. 9 *dig.* D. 22.1.47 (*Respondit paratum iudicium accipere, si ab adversario cessatum est, moram facere non videri*), nessuno dei quali richiamato altrove a supporto di *‘in illiquidis non fit mora’* (vd. K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., 337 ss.).

¹⁶⁸ Sulla controversa interpretazione dell’espressione *‘provocare ad iudicium’* in questi due passi (ma con particolare riferimento al testo n. 3) vd. K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., 341; A. MONTEL, *La mora*, cit., 188 ss.; S. RICCOBONO JR., *Profilo*, cit., 314 s.; H.H. JAKOBS, *‘Culpa’*, cit., 35.

¹⁶⁹ Su cui vd. anche le precisazioni esposte *supra*, alla nt. 136.

¹⁷⁰ O. LENEL, *Palīngenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, col. 365.

¹⁷¹ Alludono, per tale motivo, ad una sua sostanziale (ma non assoluta) attendibilità A. MONTEL, *La mora*, cit., 188 ss. e S. RICCOBONO JR., *Profilo*, cit., 312 s.

¹⁷² E. MADONNA, *Il brocardo*, cit., 818.

in mala fede la *res*, la ‘*improba alienatio*’ non intaccherà la *proprietas* del debitore.

Non sembra, in definitiva, che i testi addotti in letteratura a sostegno dell’ipotesi per cui il principio ‘*in illiquidis non fit mora*’ abbia origini nel diritto romano forniscano un utile contributo in tal senso. I passi transitati nel *Corpus Iuris* non contengono, oltre all’enunciazione di un generico *favor* – in linea con la politica giustiniana sulla *usurae*¹⁷³ – per il debitore il quale resiste in giudizio avendone le ragioni oppure si attiva per adempiere, alcun principio relativo al congelamento degli interessi di mora di fronte a crediti illiquidi. La loro paralizzazzione, tutt’al più, deriva dalla *ratio* enunciata da Paolo in D. 22.1.17.3¹⁷⁴: *usurae enim non propter lucrum petentium, sed propter moram solventium infliguntur*.

E se la letteratura non ha esibito particolare acume nell’individuazione di fonti a favore della nostra massima, il risultato non sembra migliore quando si tratta di riconoscere passi che contraddicano il fondamento romano di ‘*in liquidandis non fit mora*’. L’unico esempio che ho avuto modo di riscontrare viene addotto da Fadda¹⁷⁵:

Pap. 9 resp. D. 31.78pr.: *Qui solidum fideicommissum frustra petebat herede Falcidiam obiciente, si partem interim solvi sibi desideraverit neque acceperit, in eam moram passus intellegitur*.

Nel caso, esposto da Papiniano, viene dichiarato in mora un erede il quale si rifiuta di consegnare al beneficiario almeno una parte del fedecommesso in attesa del calcolo della falcidia: è «quasi una domanda per ottenere una provvisoria»¹⁷⁶. Stando all’interpretazione di Fadda, il passo in questione si porrebbe addirittura in contrasto con la dottrina dell’‘*in illiquidis non fit mora*’, giacché la quantificazione della Falcidia non è ancora avvenuta (dunque il credito non è sicuramente liquido) eppure il possessore della massa da cui dovrà essere detratto il fedecommesso

¹⁷³ Su cui diffusamente F. FASOLINO, *Studi sulle ‘usurae’*, Salerno, 2006, 153 ss.

¹⁷⁴ Vd. *supra*, nt. 157.

¹⁷⁵ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 261.

¹⁷⁶ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 261.

viene comunque dichiarato in mora, pur in pendenza delle operazioni di calcolo.

Ma attingendo alla medesima cautela predicata dall'insigne Studioso¹⁷⁷, non concordo nel dichiarare il passo totalmente estraneo alla regola in esame: benché nelle fonti non vi sia traccia del principio così come a noi trádito dalle massimazioni di epoca moderna e contemporanea, è evidente che la regola enunciata da Papiniano sia sintomatica di un dibattito intorno alla relazione sussistente fra la certezza/liquidità del credito, l'atteggiamento del debitore¹⁷⁸ e la decorrenza della *mora* (tanto da spingere il giurista a specificare che quest'ultima non è esclusa quando il credito in corso di quantificazione è certo in parte)¹⁷⁹. Per quanto non risolutiva sul punto¹⁸⁰, la glossa >*Qui*

¹⁷⁷ C. FADDA, *Denunzia*, cit., 261: «Io non pretendo che il passo sia decisivo. So bene che in questi casi la cautela non è mai troppa. Tengono solo a far rilevare come nelle fonti romane non solo non vi è nulla che autorizzi il broccardo *in illiquidis non fit mora*, ma vi sono elementi favorevoli alla soluzione contraria».

¹⁷⁸ In questo caso, osserva Kniep che Papiniano non parla di una (legittima) *exceptio legis Falcidia*, ma di un generico rifiuto (reso mediante l'uso del verbo *'obicere'*), K.F.F. KNIEP, *Mora*, I, cit., 366.

¹⁷⁹ Sul punto, spicca l'impostazione di G. GIORGI, *Teoria*, cit., 113, ove, seppure in un breve passaggio, accenna (in un'ottica di *ius controversum*) alla correlata questione della purgazione della mora quando, in caso di *novatio*, la nuova obbligazione non può sorgere per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti.

¹⁸⁰ È ben noto quanto influente sia risultata, nella tradizione giuridica europea ed in ordine ai più disparati temi, la perentorietà di alcune travisanti glosse. Per i caratteri generali del problema, cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione*, I², cit., Torino, 2011, spec. 51 ss., 93 ss., 137 ss., 230 s. (sull'inadempimento dell'obbligazione); EAD., *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II. *Dalla crisi dello 'ius commune' alle codificazioni moderne. Lezioni*², Torino, 2010, spec. 1 ss., 49 ss.; da ultimo, sul tema della dominicalità – ove, più che in altri settori, dirompenti e talvolta fuorvianti si sono rivelati i contributi dei dottori medievali – vd. EAD., M. MICELI, *In tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica*, Torino, 2021, spec. 1 ss., 187 ss.; EAD., *Dalla dominicalità al neoproprietarismo. Storia e narrazioni di un percorso*, Torino, 2023, spec. 42 s., 77 ss. Sui debiti pecuniari, vd. la ricostruzione del contesto storico e ideologico in T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni*, cit., 101 ss., 134 ss.; in generale sui contratti vd. anche A. PETRUCCI, *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto*, I, Torino, 2018, 3 ss. Su questo specifico caso, vd. C. Appello Roma, il 23 gennaio 1923, cit., ove l'introduzione di *'in illiquidis non fit mora'* viene imputata al «solito sistema» dei

solidum< di Bartolo da Sassoferrato conferma che *'iusta causa in parte non tollit moram in alia parte'*¹⁸¹: di fronte a tale interpretazione del passo, pressoché obbligata dalla sua formulazione lineare, anche Fadda sembra costretto a rivedere la propria posizione, ammettendo una certa conferenza del frammento al nostro tema¹⁸² (pur prediligendo egli l'approccio dei moderni, secondo i quali l'illiquidità non è una causa di giustificazione dell'inadempimento, in assenza di altre circostanze concrete). Dal testo papiniano trascritto in D. 31.78pr. – ben più che nei passi da (1) a (4) – si evince che il diritto romano abbia concepito in qualche misura, sebbene non formulata in maniera esplicita nelle fonti, l'idea che il credito liquido, in assenza di impedimenti non imputabili al debitore, fosse sempre produttivo di interessi di mora una volta avvenuta l'*interpellatio* o verificatasi la scadenza del termine.

5. Riflessioni di sintesi

È un dato senz'altro positivo, per (lo sviluppo e la sopravvivenza del)la scienza romanistica, l'inclusione nei pronunciamenti giudiziali di richiami al diritto romano il quale, pur in assenza di propositi attualizzanti, continua a rappresentare un imprescindibile paradigma di logica giuridica anche per la giurisprudenza moderna. Tuttavia si è costretti a ridimensionare di molto gli entusiasmi quando, all'esito delle doverose verifiche, sul piano storico, in ordine alla correttezza dei contenuti citati – atteggiamento, questo, appartenente alla genetica del

Glossatori (rinvio al passo integrale della sentenza *supra*, § 2, nel testo); C.A. CANNATA, *L'inadempimento*, cit., 82.

¹⁸¹ Vd. anche F. BENATTI, *La costituzione*, cit., 94 e ntt. 18-20 in ordine alla *communis opinio* sviluppatasi poi con Baldo, secondo cui *'aut pars est liquida et pars non liquida, tunc sufficit auferri id, quod est liquidum, nam in liquidandis non contrahit mora antequam per iudicem sit declaratum'*.

¹⁸² C. FADDA, *Denunzia*, cit., 266: «Gli stessi scrittori, di cui ripudiamo l'esagerata affermazione generale, si trovano costretti ad ammettere che spesso il debitore può essere in mora anche *in illiquidis*, quando, cioè, la determinazione era facile, quando vi è mala fede nel procrastinare la liquidazione, o in genere vi è colpa del debitore in proposito».

romanista –, i rimandi si rivelano imprecisi o fuorvianti, diventando così degli strumenti di deformazione del fenomeno giuridico antico.

In tale ottica, sempre molto valide rimangono le parole di Cosimo Cascione: «Non essendo necessario il riferimento al diritto antico, si suppone che se lo si utilizza (e ciò costituisce certamente testimonianza di passione e tentativo di comprendere più a fondo il diritto positivo) lo si debba fare con una certa dose di autocontrollo (affidandosi dunque a dottrina certa), anche (in un’occasione come questa) per l’alta *dignitas* dell’organo giudicante»¹⁸³.

All’esito dell’indagine sulle origini di ‘*in illiquidis non fit mora*’ – la quale ha preso l’abbrivio da molteplici pronunciamenti della Corte di Cassazione resi nel torno di anni 2021-2023¹⁸⁴ – possiamo affermare che il principio, così come formulato, è frutto di travisamento delle fonti giuridiche romane: in esse, infatti, la sussistenza di circostanze paralizzanti la decorrenza della *mora* (purché non imputabili al debitore) si mostra di più come una latente consapevolezza che l’espressione un principio appositamente elaborato. La sua giuridificazione, infatti, si fa risalire alle glosse medievali le quali, sulla scorta dell’ambiguo significato di Venul. 12 *stipul.* D. 50.17.99, ne hanno esteso l’interpretazione fino ad affermare che chiunque non fosse in condizioni di conoscere ‘*quantum solvere debeat*’ non potesse soggiacere al pagamento degli interessi di *mora*.

Tale assunto è stato recuperato e ritenuto parzialmente valido, in Italia, in ragione del vuoto normativo lasciato dal codice del 1865 in tema di liquidità del credito (come presupposto della *mora*). Nell’elaborazione della disciplina degli interessi legali delineata negli artt. 1231 e 1223 cod. civ. it. abr., infatti, il legislatore del 1865 ha ommesso qualsiasi riferimento al requisito della liquidità (concentrandosi, piuttosto, sulle dinamiche della costituzione in *mora*), lasciando prive di regolamentazione – diversamente dall’art. 1153 Code Civil – le correlate dinamiche di computazione della *mora*.

¹⁸³ C. CASCIONE, *Diritto*, cit., 125.

¹⁸⁴ Le ordinanze 10599/2021, 25891/2021, 8611/2022, 24481/2022, 24482/2022, 24973/2022, 17705/2023, 17858/2023, su cui vd. *supra*, § 1.

Innestati in questa *vacatio*, numerosi pronunciamenti delle Cassazioni locali stabilivano che nell'ipotesi in cui la quantificazione del credito intimato non fosse immediata oppure il ritardo non risultasse da dolo o colpa del debitore, doveva negarsi la decorrenza della mora dall'intimazione di pagamento oppure dalla scadenza dell'obbligazione, dovendosi preferire, alternativamente, la data di proposizione della domanda giudiziale o quella di pubblicazione della sentenza. Le molteplici linee operative seguite dalla giurisprudenza – la quale arricchiva o restringeva, arbitrariamente, il novero delle esimenti l'inadempimento delineato dagli artt. 1225 e 1226 cod. civ. it. abr. – venivano elaborate tenendo sovente in considerazione, come parametro ordinante o aberrazione da rifuggire, il principio '*in illiquidis non fit mora*'.

Contemporaneamente, la dottrina e la giurisprudenza si interrogavano in ordine alle origini della massima, ponendo in discussione l'interpretazione di D. 50.17.99 e giungendo alla conclusione che il suo posizionamento nel cinquantesimo libro del Digesto abbia snaturato l'originario significato del passo, probabilmente concepito nell'ambito della materia ereditaria. La sua formulazione asciutta e perentoria, tuttavia, ne avrebbe consentito – non senza forzature esegetiche, fra le quali soprattutto l'accostamento dell'aggettivo '*improbis*' al significato di 'moroso' – una applicazione polivalente, in cui sarebbe rientrata anche la problematica degli interessi moratori. Le indagini in argomento, tuttavia, svolte per lo più nel contesto di trattazioni orientate allo studio del diritto civile all'epoca vigente, peccano di eccessiva superficialità nell'individuazione delle fonti oggetto di esame, le quali abbiamo dimostrato essere per lo più estranee al tema del rapporto fra illiquidità del credito e decorrenza degli interessi di mora.

Pur in presenza di estreme oscillazioni – derivanti anche dalla graduale solidificazione dei concetti di interessi corrispettivi e moratori – e di una progressiva messa in discussione dell'origine romana della massima, in materia di responsabilità contrattuale prevalse la *media sententia*, secondo cui l'illiquidità di regola impedisce la mora (come stabilito dal principio 'romanistico') ma non costituisce sempre un legittimo ostacolo all'adempimento. Nell'ipotesi di responsabilità

extracontrattuale, viceversa, gli orientamenti appaiono stabilizzati nel senso di negare recisamente la validità di *'in liquidandis non fit mora'*, facendo così decorrere gli interessi dal momento di realizzazione dell'atto illecito.

Con l'entrata in vigore del codice del 1942 l'attenzione della giurisprudenza si spostava – dopo essersi concentrata, per breve tempo, sui problemi di coordinamento con la disciplina previgente – verso l'individuazione delle caratteristiche minime del concetto di liquidità. Anche in questo frangente, la massima *'in illiquidis non fit mora'*, seppure rifiutata da una consistente parte della dottrina e della giurisprudenza, ha continuato a rappresentare un parametro di confronto per stabilire – specialmente nell'ambito della responsabilità contrattuale – la debenza o meno degli interessi moratori di fronte all'oggettiva assenza di cognizione precisa, da parte del debitore, in ordine al *quantum debeatur*. Tuttavia, come osservato da Cannata¹⁸⁵, le molteplici riflessioni di dottrina e giurisprudenza (oscillanti fra l'accettazione incondizionata del principio e la sua recisa negazione) finiscono per giungere a soluzioni simili, benché sistematicamente presentate come eversive rispetto agli approdi raggiunti nelle elaborazioni precedenti: nel suo assetto più o meno stabilizzato, *'in illiquidis non fit mora'* viene sostanzialmente ammesso in relazione alle sole ipotesi in cui l'incertezza sul *quantum*, inficiante il requisito di liquidità del credito, non sia imputabile al debitore.

Nel corso dell'agitata discussione volta al raggiungimento di assetti definitivi in materia, venne perduta del tutto la memoria degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza e dalla dottrina di fine Ottocento e inizio Novecento in ordine alla effettiva origine e portata della nostra massima. Infatti, la Suprema Corte oggi è convinta – senza alcuna sfumatura critica, complice la preclusione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che induce spesso la giurisprudenza a prescindere, durante lo studio del caso pratico in vista della decisione, dagli approfondimenti letterari – delle origini talvolta romane e talvolta romanistiche di *'in liquidandis non fit*

¹⁸⁵ Vd. spec. *supra*, nt. 105.

mora’, pur in evidente assenza dei presupposti per giustificare tali affermazioni.

Analogamente al caso del brocardo ‘*casus a nullo praestantur*’ – che ho esaminato altrove e rispetto al quale, tuttavia, le principali fonti di riferimento individuate dalla Cassazione, pur a discapito delle conclusioni raggiunte, mi sembravano correttamente indicate¹⁸⁶ –, anche per ‘*in illiquidis non fit mora*’ il diritto romano funge da glorioso paradigma di esperienza giuridica dal quale, spesso dogmaticamente, si ritengono provenire ‘famosi’ brocardi. Se tale operazione, sul piano della persuasività, può ritenersi utile per munire di *auctoritas* una posizione elaborata in punto di diritto, sotto il profilo della correttezza storica è opportuno che venga compiuta all’esito di uno scrutinio dei principali punti di riferimento da cui tali conclusioni provengono, onde evitare, come in questo caso, di legittimare convincimenti fuorvianti, basati su una distorta percezione dell’esperienza giuridica romana.

Lungi dal voler provocare scoraggiamento verso il recupero della prospettiva storica (la quale rimane fondamentale per la conoscenza consapevole e per l’evoluzione del fenomeno giuridico attuale), o dal promuoverne usi e ri-usi¹⁸⁷ attualizzanti, è non meno opportuno auspicare una crescente sinergia tra giurisprudenza e scienza storico-giuridica, sì da rafforzare la prima e da difendere il diritto romano da forzature e autoproiezioni deformanti.

ABSTRACT

Il contributo ha per oggetto l’indagine, in una prospettiva storico-giuridica, del principio ‘*in illiquidis non fit mora*’. Partendo dal contenuto di alcune pronunce rese dalla Corte di Cassazione italiana negli anni

¹⁸⁶ C. DE CRISTOFARO, *Principi*, cit.

¹⁸⁷ Imprescindibile L. PEPPE, *Usi e ri-uso del diritto romano*, Torino, 2012, con amplissima bibliografia ivi citata. Per ulteriore letteratura, mi sia consentito il richiamo a quanto già indicato in C. DE CRISTOFARO, *Principi*, cit., 2 ss. nt. 2, 4 nt. 3.

2022-2023 – ove se ne propone una origine talvolta romana, talvolta romanistica –, viene innanzitutto ricostruito il quadro normativo che, a partire dal codice civile italiano del 1865, ha condotto alla elaborazione della categoria dogmatica degli interessi moratori ed al problema della loro decorrenza in relazione al requisito della liquidità del credito. In tale percorso scientifico, profondamente stimolato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei primi anni del Novecento, la corretta individuazione delle origini del brocardo *‘in liquidandis non fit mora’* assume un ruolo centrale e di notevole rilievo per avallare, oppure contestare, la fondatezza (soprattutto sotto il profilo della tradizione romanistica) delle moderne elaborazioni intorno al rapporto fra interessi di mora e crediti illiquidi. Nella seconda parte dello studio vengono valutate le principali fonti di epoca romana attraverso cui si snoda il dibattito sulle origini di *‘in illiquidis non fit mora’* (segnatamente Venul. 12 *stipul.* D. 50.17.99, Ulp. 34 *ad ed.* D. 22.1.21, Paul. 37 *ad ed.* D. 22.1.22, Paul. 37 *dig.* D. 22.1.24pr., Iul. 17 *dig.* D. 50.17.63 e C. 8.27.5), anche alla luce delle interpretazioni dei Dottori medievali, ai quali sembra riconducibile la formulazione del principio oggetto di indagine.

The essay focuses on the investigation, from a historical-legal perspective, of the principle *‘in illiquidis non fit mora’* (there is no default in illiquid claims). Starting from the content of some rulings by the Italian Corte di Cassazione in the years 2022-2023 – where its origin is sometimes traced back to Roman law, sometimes to the Romanistic juridical tradition – we reconstruct the normative framework which, from the Italian Civil Code of 1865, led to the development of the doctrinal category of moratory interests and the issue of their accrual in relation to the requirement of the liquidity of the claim. In this juridical journey, deeply influenced by the doctrine and jurisprudence of the early twentieth century, the accurate identification of the origins of the legal maxim *‘in liquidandis non fit mora’* plays a central and significant role in supporting or challenging the validity (especially from the perspective of the Romanistic juridical tradition) of modern theories regarding the relationship between moratory interests and illiquid claims. In the second part of the study, the main sources from Roman times are

evaluated through which the debate on the origins of ‘*in illiquidis non fit mora*’ usually unfolds (specifically Venul. 12 *stipul.* D. 50.17.99, Ulp. 34 *ad ed.* D. 22.1.21, Paul. 37 *ad ed.* D. 22.1.22, Paul. 37 *dig.* D. 22.1.24pr., Iul. 17 *dig.* D. 50.17.63, and C. 8.27.5). This evaluation is done considering the interpretations of medieval Doctors, to whom the formulation of the principle under investigation seems attributable.

PAROLE CHIAVE

In illiquidis non fit mora; interessi moratori; mora;
diritto romano; Corte di Cassazione

In illiquidis non fit mora; late payment interest; default;
roman law; Corte di Cassazione

CARLO DE CRISTOFARO

Email: carlo.decrisofaro@uniroma1.it

